

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 ottobre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D154/25

Roma, 17/10/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».

Relazione illustrativa

Premessa

In data 28 luglio 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il cosiddetto *e-evidence package*, costituito dai seguenti atti normativi:

- regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);
- direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

I due strumenti unionali disegnano un quadro giuridico avanzato per l'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche, che supera il paradigma della mutua assistenza giudiziaria fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie (su cui sono imperniati strumenti unionali quali, ad esempio, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e la direttiva 2014/41/UE che istituisce l'ordine di indagine europeo).

Valorizzando la natura specifica delle prove elettroniche, con l'ambizione di semplificarne l'acquisizione da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie, l'assetto raggiunto introduce l'obbligo per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro sulla base dell'emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

Sotto il profilo strettamente normativo, la direttiva ha tracciato il quadro delle regole funzionali all'operatività degli ordini europei di produzione e di conservazione, prevedendo che gli Stati membri introducano a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell'Unione (come definiti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva) l'obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale ai fini dell'acquisizione di prove (stabilimento designato o rappresentante legale), che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro (articolo 3 della direttiva).

La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati ad un'autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare ed investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (articoli 4 e 5 della direttiva).

Sullo sfondo regolatorio sintetizzato si innesta il regolamento, che disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione

in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.

In data 25 giugno 2025 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», che, agli articoli 7 e 19, ha introdotto principi e criteri direttivi necessari, rispettivamente, al recepimento della direttiva e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

L'architettura della disciplina, distribuita secondo il modello sopra rappresentato in una disciplina "quadro" (direttiva) ed in una di dettaglio (regolamento), in uno alle scadenze previste nella direttiva e nel regolamento per il progressivo recepimento, hanno determinato la necessità di alimentare il processo di implementazione in più "fasi", nel rispetto dei diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024, e dunque mediante l'adozione di più decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione» ha costituito il primo *step* di implementazione del regolamento, ed è stato approvato in esame preliminare nel Consiglio dei ministri del 4 agosto 2025.

Ciò ha consentito di procedere, nel termine fissato al 18 agosto 2025, alle notifiche alla Commissione previste dall'art. 31 del regolamento¹.

Il presente schema di decreto delegato, dunque, si inserisce nel processo di implementazione dell'*e-evidence package*, dando stavolta attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

Lo schema si compone di **10 articoli**, il cui contenuto viene di seguito illustrato, ed è stato redatto, in ossequio ai nuovi orientamenti della Commissione europea in merito al recepimento delle direttive (cfr. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari europei prot. DPE 0006430-P-11/07/2025), con l'ausilio di una tabella di concordanza.

ART. 1

Oggetto

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dello schema di decreto legislativo, individuato nell'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

¹ Nel termine previsto il Ministero della giustizia ha provveduto a notificare: a) l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; b) l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro; c) l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo.

ART. 2 *Definizioni*

L'**articolo 2** contiene le definizioni funzionali alla migliore interpretazione delle norme della direttiva attuata con il decreto legislativo, di cui viene implementato l'articolo 2.

Vengono in primo luogo definiti i prestatori di servizi (comma 1, lett. *a*) con un richiamo alle diverse categorie di servizi offerti, fra cui:

- 1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972²;
- 2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
- 3) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535³, che:
 - i.* consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o
 - ii.* rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;

Vengono eccettuati i servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero «*i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE*», quest'ultima relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

Viene poi definito (comma 1 lett. *b*) il prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro», ovvero quello che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi di cui alla lettera *a*), e che ha un collegamento sostanziale con il medesimo Stato membro. Il collegamento sostanziale viene ritenuto quando il prestatore di servizi è stabilito in tale

² Di seguito la disposizione citata:

4) «*servizio di comunicazione elettronica*»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

a) «*servizio di accesso a internet*» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

b) «*servizio di comunicazione interpersonale*»;

c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

³Di seguito la disposizione citata:

b) «*servizio*»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

- i)* «*a distanza*»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- ii)* «*per via elettronica*»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- iii)* «*a richiesta individuale di un destinatario di servizi*»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

Stato membro o, in mancanza di stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro.

Viene quindi definito il prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» (comma 1, lett. c), ovvero quello che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale con il medesimo Stato membro, secondo il concetto normativo richiamato alla lettera b), declinato in base al territorio dell'Unione.

Si definisce, ancora, lo «stabilimento» (comma 1, lett. d), individuato nell'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile da cui origina la prestazione di servizi, o la gestione dell'attività. Conseguentemente viene definito lo «stabilimento designato» (comma 1, lett. e), ovvero quello dotato di personalità giuridica che è designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Viene prevista, infine, la definizione di «rappresentante legale», individuato nella persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai medesimi fini indicati nella definizione dello stabilimento designato.

ART. 3

Ambito di applicazione

L'**articolo 3** dà attuazione all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, disponendo che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto delegato le decisioni e gli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base (i) del regolamento, (ii) della direttiva relativa all'ordine di indagine europeo (2014/41/UE) e (iii) della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Viene, inoltre, stabilito che il decreto si applica anche ai provvedimenti (decisioni e ordini) finalizzati all'acquisizione di prove elettroniche emessi, secondo diritto nazionale, dalle autorità italiane nei confronti di soggetti giuridici (persone fisiche o giuridiche) che agiscano sul territorio dello Stato in veste di rappresentanti legali o stabilimenti designati di un prestatore di servizi (comma 1).

L'architettura disegnata dal legislatore unionale per l'acquisizione “diretta” di prove elettroniche si fonda sull'individuazione dei soggetti che, nel territorio dell'Unione, sono i destinatari dei provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, e dunque dei soggetti che sono legittimati alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi dalle autorità competenti.

Attuando l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto delegato stabilisce, dunque, che i prestatori di servizi impegnati ad offrire servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali, secondo le disposizioni articolate nello schema di decreto legislativo, per consentire la ricezione, ottemperanza ed esecuzione dei

provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche; sono esonerati da tale obbligo i prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.

Corrispondentemente viene stabilito, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, che le autorità competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati dai prestatori di servizi (comma 3); restano comunque ferme le disposizioni che legittimano le autorità italiane ad acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano (comma 4).

ART. 4

Obblighi dei prestatori di servizi

L'**articolo 4**, dando attuazione all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva, declina gli obblighi dei prestatori di servizi di designazione e nomina, rispettivamente, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali a seconda che:

1. abbiano personalità giuridica e siano stabiliti in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1 (comma 1);
2. abbiano personalità giuridica e non siano stabiliti nell'Unione, ma offrano servizi in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1 (comma 2);
3. siano stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e offrano servizi in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti (comma 3).

Per rendere effettiva la costruzione dell'architettura di matrice unionale, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, viene stabilito che i prestatori di servizi stabiliti in Italia o che ivi vi offrono servizi hanno l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari ad ottemperare ai provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, oltre che ad assicurare l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti (comma 4).

Al comma 5 si prevede, inoltre, che gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 siano stabiliti o risiedano in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi, e cooperino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1.

Conformemente al cronoprogramma stabilito nella direttiva all'articolo 3, paragrafo 6, si prevede, infine, che gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 siano adempiuti: (a) entro il 18 agosto 2026, per i prestatori di servizi che già alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione ovvero (b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.

ART. 5

Responsabilità solidale

L'**articolo 5** dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, che prevede plurimi obblighi per gli Stati membri, ed in particolare quelli di provvedere affinché:

1. sia lo stabilimento designato, o il rappresentante legale, sia il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, salvi i casi in cui le condotte integrino reato;
2. ognuno dei soggetti *sub* 1) possa essere assoggettato a sanzioni per l'inottemperanza;
3. nessuno dei soggetti *sub* 1) possa invocare la mancanza di procedure interne adeguate come giustificazione dell'inottemperanza.

È stata prevista, dunque, la responsabilità solidale dei prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e degli stabilimenti designati, o rappresentanti legali, per la violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, ed esclusa la possibilità di giustificare l'inadempimento dell'ordine con l'allegazione del difetto o dell'inadeguatezza delle procedure interne.

ART. 6

Notifiche e lingue

L'**articolo 6**, dando attuazione all'articolo 4 della direttiva, introduce le norme che rappresentano il cuore del meccanismo ideato con la disciplina unionale, che è basato sull' "emersione" dei prestatori di servizi stabiliti, o che offrono servizi, nel territorio nazionale mediante la notifica dei dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale all'autorità centrale designata dallo Stato membro.

Tale modulo consente, da un lato, di individuare ufficialmente i soggetti destinatari degli ordini di produzione e degli ordini di conservazione sul territorio dell'Unione, dall'altro di attivare la vigilanza dell'autorità centrale sui prestatori di servizi, nella prospettiva di assicurare il rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva e, in definitiva, l'efficacia del sistema di trasferimento delle prove elettroniche disegnato dall'*e-evidence package*.

Si prevede, dunque, che i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notifichino per iscritto all'autorità centrale (vedi *infra*, articolo 8), ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi (comma 1) e che venga indicato, con la notifica, in quale (o quali) delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al legale rappresentante, tenendo presente che devono figurare tra tali lingue una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.

Se lo stabilimento designato è stabilito o il legale rappresentante risiede in Italia, tra tali lingue è previsto che figurino in ogni caso la lingua italiana (comma 2).

Per i prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali è previsto che specifichino, nella notifica, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli

stabilimenti designati o ai rappresentanti legali, così da rendere agilmente individuabile il destinatario degli ordini per le autorità competenti (comma 3).

La notifica deve avvenire senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina, ovvero dalla modifica dei dati notificati (comma 4).

Al fine di consentire alla autorità competenti di individuare agevolmente i destinatari delle decisioni e degli ordini, viene stabilito che le informazioni notificate dai prestatori di servizi siano trasmesse dall'autorità centrale al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale, secondo la previsione dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva

Nella prospettiva fine di offrire la massima evidenza alle informazioni notificate dai prestatori di servizi, è previsto altresì che il Ministero della giustizia le pubblichi in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo all'aggiornamento periodico (comma 5).

ART. 7

Sanzioni amministrative

L'effettività dell'architettura disegnata dalla direttiva è assicurata dal sistema sanzionatorio, che l'articolo 5 della direttiva delinea prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare l'applicazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4, ciò che è rimesso alla previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che devono essere notificate alla Commissione entro il 18 febbraio 2026.

L'**articolo 7** attua tale disposizione, introducendo sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dall'autorità centrale secondo il modulo comune previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 2).

Le sanzioni amministrative sono state modulate in relazione alla gravità delle violazioni relative alle disposizioni della direttiva implementate nello schema di decreto delegato, prevedendosi, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (comma 1):

- a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1 (omessa designazione dello stabilimento designato dei prestatori stabiliti), 2 (omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori non stabiliti) e 3 (omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1⁴);
- b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4 (omessa attribuzione di poteri e risorse necessari ad ottemperare alle decisioni e agli ordini, nonché a consentire l'esperimento delle procedure di esecuzione);
- c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5 (violazione dell'obbligo di stabilimento/residenza in uno Stato membro in cui il prestatore offre servizi, omessa cooperazione con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini);

⁴ L'articolo 3, comma 1, individua gli strumenti per l'acquisizione di prove elettroniche nel regolamento (UE) 2023/1543 (*e-evidence*), nella direttiva 2014/41/UE (ordine di indagine europeo) e nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

- d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1 (omessa notifica all'autorità centrale dello stabilimento designato o del rappresentante legale);
- e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2 (omessa indicazione della lingua nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni);
- f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3 (omessa precisazione dell'ambito territoriale della designazione o della nomina e della rispettiva lingua ufficiale nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni).

Vengono, poi, previsti i criteri che l'autorità centrale dovrà valutare per la determinazione della sanzione, con l'indicazione delle circostanze rilevanti per l'adozione del provvedimento, fra cui si prevedono (a) la natura, la gravità e la durata della violazione, (b) il carattere doloso o colposo della violazione, (c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione, (d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione, (e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti, (f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, (g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato e (h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al decreto (comma 3).

L'attribuzione dei compiti di vigilanza e sanzione all'autorità centrale e l'individuazione della stessa nel Ministero dell'Interno (v. *infra*, articolo 8), è alla base della previsione del comma 4 dell'articolo in commento, che attribuisce a quest'ultima amministrazione i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie; il meccanismo prevede il versamento dei fondi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8

Autorità centrale

L'**articolo 8** implementa l'articolo 6 della direttiva, che prevede la designazione da parte degli Stati membri di una o più autorità centrali chiamate a garantire l'applicazione coerente e proporzionata della direttiva.

La norma, come anticipato, individua tale autorità nel Ministero dell'Interno (comma 1).

Viene previsto che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, **riceve le notifiche di cui all'articolo 6**, vigila sul rispetto delle prescrizioni stabilite agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7 (comma 2); i compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo a tale articolazione appaiono prossimi a quelli già fissati in contesti normativi affini, quali sono ad esempio quelli relativi al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *on-line* (v. decreto legislativo 24 luglio 2023, 107), che vedono impegnato l'organo centrale in compiti di vigilanza sui prestatori di servizi di *hosting*.

Viene poi previsto che l'autorità centrale possa definire con proprio regolamento ulteriori norme per l'attuazione delle funzioni attribuite con l'articolo in commento, nella prospettiva di rendere più efficiente l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni stabilite nello schema di decreto delegato (comma 3).

Per l'esercizio dei complessi compiti ad essa spettanti viene riconosciuto all'autorità centrale il potere di acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori. I due interlocutori, invero, sono istituzionalmente investiti dei rapporti con i prestatori di servizi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva⁵, ciò che dovrebbe consentire all'autorità centrale, soprattutto nella prima fase applicativa della disciplina in commento, di arricchire il proprio patrimonio informativo nell'attività di censimento dei prestatori di servizi tenuti a notificare i dati di contatto e le lingue ai sensi dell'articolo 6 (comma 4).

Viene previsto, infine, che l'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti, prestando altresì l'assistenza necessaria ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del decreto.

ART. 9

Comunicazioni alla Commissione

L'**articolo 9**, al comma 1, attua l'articolo 7 della direttiva, stabilendo che il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del decreto delegato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il comma 2 attua invece l'articolo 8 della direttiva, prevedendo che il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione che la direttiva prevede debba essere trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio.

ART 10

Clausola di invarianza finanziaria

L'**articolo 10** prevede la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵ Il MIMIT è titolare della competenza sul regime delle autorizzazioni generali ai sensi dell'articolo 11 del codice nazionale delle comunicazioni elettroniche, mentre l'AGCOM è *digital service coordinator* ai sensi del *Digital service act* (regolamento UE 2022/2065), in virtù dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2023, n. 159.

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».

RELAZIONE TECNICA

La legge 13 giugno 2025, n. 91 - legge di delegazione europea 2024 - ha introdotto i principi e criteri direttivi per il recepimento dell'*e-evidence package* costituito dal Regolamento (UE) 2023/1543 e dalla Direttiva (UE) 2023/1544, strumenti che forniscono la disciplina a livello comunitario per l'acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche, così da semplificare l'acquisizione da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie preposte del materiale probatorio utile ai fini dell'*iter* processuale, introducendo l'obbligo per i soggetti che offrono servizi nell'Unione di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle Autorità di un altro Stato membro sulla base dell'emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

La direttiva prevede che gli Stati membri introducano a carico dei prestatori di servizio l'obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito del procedimento penale, che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro.

Al riguardo, si prevede che gli obblighi imposti ai prestatori di servizi possano assumere diverse forme: per esempio, ricevere da un pubblico ministero o da un giudice, nell'ambito di un procedimento penale, un ordine che comporta conseguenze giuridiche, fornire i dati necessari in tali procedimenti penali, adottare misure per la conservazione di dati nei procedimenti penali o essere destinatario di una procedura di esecuzione in caso di mancato rispetto degli obblighi. A causa delle loro politiche commerciali e territoriali, i prestatori di servizi possono incontrare difficoltà nell'ottemperare a tali diversi tipi di richieste e, proprio per tale motivo, è necessario che la normativa nazionale sia adeguata alle previsioni della direttiva, secondo i principi e i criteri direttivi dettati dalla legge delega 91/2025, ivi compresa l'ipotesi di sanzioni adeguate e proporzionate per i service providers che non ottemperino agli obblighi imposti. Pertanto, la designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale di cui si è detto sopra dovranno essere notificati ad un'autorità centrale che gli Stati membri sono chiamati a nominare ed investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (*articoli 4 e 5 della direttiva*).

Il decreto attuativo è composto da **dieci articoli** che verranno di seguito esaminati, soprattutto sotto il profilo degli aspetti finanziari e di eventuale impatto per la finanza pubblica.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema di decreto legislativo, individuato nell'attuazione della direttiva europea 1544 del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

L'articolo 2 contiene l'elenco delle definizioni funzionali alla migliore interpretazione delle norme della direttiva (UE) 2023/1544 attuata con il presente decreto legislativo.

Nello specifico, vengono fornite le seguenti definizioni.



In particolare, al comma 1, lettera a) vengono definiti “prestatori di servizi”, le persone fisiche o giuridiche che forniscono:

- servizi di comunicazione elettronica indicati e definiti all’art 2, punto 4) della direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni;
- servizi di nomi dominio internet e numerazione Internet Protocol (IP), quali l’assegnazione o la registrazione e i relativi servizi per la privacy connessi a tali domini.
- altri servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva europea 1535 del 2015 relativa alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, che consentono la comunicazione tra utenti.

Vengono esclusi da tale elenco, i servizi finanziari di cui alla direttiva 2006/123/CE, relativi all’attività bancaria, assicurativa o riassicurativa, nonché ai titoli, ai fondi, ai servizi di pagamento e a quelli di consulenza nel settore dell’investimento.

Alla lettera b) viene definito prestatore “che offre servizi nel territorio di uno Stato membro”, il prestatore che consente alle persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro di usufruire dei servizi appena citati alla lettera a), e che abbia un collegamento sostanziale con il medesimo Stato membro, quale la presenza di uno stabilimento o qualora vi sia un numero considerevole di utenti o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro.

Alla lettera c), viene definito prestatore “che offre servizi nell’Unione”, il prestatore di servizio che consente le stesse attività di cui alla lettera b) ma orientate verso più Stati membri dell’Unione;

Alla lettera d) si definisce stabilimento, un’entità che esercita effettivamente un’attività economica a tempo indeterminato con un’infrastruttura stabile nella quale viene gestita o svolta l’attività;

Alla lettera e) viene definito “stabilimento designato”, lo stabilimento dotato di personalità giuridica nominato per iscritto dal prestatore di servizi e deputato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, alla ricezione, ottemperanza e esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Alla lettera f), si intende per “rappresentante legale” la persona fisica o giuridica, nominata sempre per iscritto dal prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro, che partecipa ad uno strumento giuridico di cui all’articolo 3, comma 1, per la ricezione, ottemperanza e esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle Autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

La disposizione normativa, che ha carattere definitorio, incide esclusivamente a titolo terminologico e ha natura ordinamentale.

L’articolo 3, al comma 1, definisce l’ambito di applicazione del decreto delegato e dispone che la presente normativa si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle Autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche in base ai seguenti atti normativi europei: Regolamento (UE) 2023/1543, Direttiva 2014/41/UE, Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000, nonché ai provvedimenti, quali decisioni e ordini, finalizzati all’acquisizione di prove elettroniche emessi, secondo il diritto nazionale, dalle autorità italiane nei confronti di persone fisiche o giuridiche che agiscono sul territorio italiano in veste di rappresentanti legali o di stabilimento designato dal prestatore di servizi. Al comma 2, viene stabilito che i soggetti legittimati alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi dalle Autorità competenti siano nominati dai prestatori di servizi, secondo le regole stabilite dal presente decreto, e che venga esclusa l’applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che offrono tali servizi esclusivamente sul territorio nazionale.



Al comma 3, corrispondentemente, viene stabilito che le decisioni e gli ordini emessi dalle Autorità competenti vengano trasmesse agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali individuati ai sensi del primo comma.

Infine, si chiarisce che resta ferma l'applicazione delle norme che legittimano le autorità italiane ad acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.

La norma, che definisce l'ambito applicativo del presente decreto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, rubricato “obblighi dei prestatori di servizi”, stabilisce gli obblighi a cui i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia devono ottemperare, tra cui quelli di designazione e nomina, rispettivamente, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, a seconda che:

- abbiano personalità giuridica e siano stabiliti in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1 (comma 1);
- abbiano personalità giuridica e non stabiliti nell'Unione, ma offrano servizi in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1 (comma 2);
- siano stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e offrano servizi in Italia. In tal caso hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti (comma 3).

Si specifica che i prestatori di servizi che sono stabiliti in territorio italiano o che offrano servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire i poteri e le risorse necessarie agli stabilimenti e ai rappresentanti legali per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonché all'esperimento delle procedure di esecuzione.

Al sesto comma si riporta il cronoprogramma stabilito dall'articolo 3 della direttiva UE 2023/1544, e si prevede che obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 siano adempiuti: (a) entro il 18 agosto 2026, per i prestatori di servizi che già alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione ovvero (b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.

La disposizione normativa è volta a stabilire quali sono gli obblighi che i prestatori di servizio devono ottemperare in vista di quanto stabilito dalla direttiva UE 2023/1544. Si rappresenta, sotto il profilo finanziario, che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede la responsabilità solidale dei prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali per la violazione degli obblighi imposti dalla disposizione di cui all'art 3, comma 1, specificando che non possa costituire causa di giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne per la ricezione, ottemperanza o esecuzione delle decisioni delle autorità.

La disposizione normativa dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, che prevede plurimi obblighi tra gli Stati membri, ed in particolare quelli inerenti alla responsabilità.

Dal punto di vista finanziario non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che i prestatori di servizi stabiliti o che offrano servizi in Italia notifichino per iscritto all'autorità centrale ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo



stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi e che venga indicato, con la notifica, in quale (o quali) delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al legale rappresentante, tenendo presente che devono figurare tra tali lingue una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.

Al comma 2, si chiarisce che, se lo stabilimento designato è stabilito in Italia o il legale rappresentante risiede nel territorio italiano, tra tali lingue è previsto che figurino in ogni caso la lingua italiana.

Al comma 3, si prevede che nel caso in cui prestatori di servizio designino più stabilimenti o nominino più rappresentanti legali, la notifica debba identificare il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e che venga indicata la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali, in modo da rendere più agile l'individuazione del soggetto destinatario degli ordini delle autorità competenti.

Al comma 4 si precisa che la notifica deve avvenire senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina, ovvero dalla modifica dei dati notificati.

Al comma 5 viene stabilito che le informazioni notificate dai prestatori di servizi siano trasmesse dall'autorità centrale al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale, secondo la previsione dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva ed infine, si prevede che, per offrire la massima evidenza alle informazioni notificate dai prestatori di servizi, il Ministero della giustizia le pubblichi in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo all'aggiornamento periodico.

L'articolo, che dà attuazione all'articolo 4 della direttiva ed introduce le disposizioni con le quali si facilita l'individuazione dei destinatari delle decisioni e degli ordini emessi dalle Autorità competenti di uno Stato membro, stabilisce il flusso con il quale vengono scambiate notizie e comunicazioni le quali, avvenendo con modalità telematiche, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse disponibili alla Missione 6, Programma 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione", Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo 2301 spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", che reca uno stanziamento di euro 62.265.362 per l'anno 2025, di euro 57.683.252 per l'anno 2026 e di euro 55.853.252 per l'anno 2027 e le risorse disponibili sul capitolo 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", che reca uno stanziamento di euro 212.815.216 per l'anno 2025, di euro 139.030.799 per l'anno 2026 e di euro 138.654.502 per l'anno 2027. Analogamente, anche per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, l'amministrazione si avvale delle risorse finanziarie sopra indicate.

Con riferimento al Ministero dell'interno si rappresenta che l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 8, avverrà tramite lo svolgimento di attività di accertamento, validazione e polizia amministrativa rientranti nell'ordinaria attività d'ufficio, che saranno espletate con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Le previsioni citate comporteranno altresì l'implementazione di un flusso informativo in modalità telematica, unitamente alla gestione, manutenzione e al corretto funzionamento delle infrastrutture digitali necessarie. Tali attività, che rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse disponibili sul



capitolo 2816 – Piano gestionale 1 “Noleggio, installazione, gestione manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali, ecc.” - che reca uno stanziamento di euro 33.895.675,00 per l’anno 2025, di euro 33.061.612,00 per l’anno 2026 e di euro 33.042.762,00 per l’anno 2027, e sul capitolo 7456 – Piano gestionale 5 “Acquisto degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, ecc.” - che reca uno stanziamento di euro 8.440.271,00 per l’anno 2025, di euro 8.387.271,00 per l’anno 2026 e di euro 8.387.271,00 per l’anno 2027.

Si rappresenta, pertanto, che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 7, al comma primo, prevede l’applicazione di una serie di sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni delle disposizioni del presente decreto.

In particolare, preposta all’applicazione della sanzione è l’Autorità centrale, nello specifico il Ministero dell’Interno, individuato ai sensi del successivo articolo 8, il quale può applicare una sanzione pecuniaria tra quelle riportate dalle lettere da a) ad f) e modulate in base ai criteri previsti dal terzo comma, quali, ad esempio, la natura, la gravità o la durata della violazione; il carattere volontario o colposo della violazione; i precedenti casi di violazione commessi dallo stesso prestatore di servizi, la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o il grado della colpa dell’autore della violazione.

Al comma quarto si specifica, che i proventi delle sanzioni amministrative vengano versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, al Ministero dell’Interno, ai fini dell’integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La norma individua il regime sanzionatorio con cui rispondere alle eventuali violazioni delle disposizioni del presente decreto, individuando nel carattere amministrativo la risposta all’illecito e destina i relativi proventi alle finalità già previste a legislazione vigente. In coerenza con la normativa contabile vigente, le entrate derivanti da sanzioni saranno impiegate nel medesimo anno nel quale sono versate alle entrate.

L’articolo 8, come già anticipato, individua nel Ministero dell’Interno l’Autorità centrale chiamata a garantire il rispetto e l’attuazione del presente decreto.

Al comma 2, viene previsto che l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all’articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni stabilite agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell’articolo 7.

Si precisa altresì che l’Autorità centrale può definire con proprio regolamento ulteriori norme per l’attuazione delle funzioni attribuite con l’articolo in commento, nella prospettiva di rendere più efficiente l’attività di verifica del rispetto delle disposizioni stabilite nello schema di decreto delegato.

Al comma 4, si riconosce all’Autorità centrale il potere di acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d’intesa, le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori. **Per i profili finanziari si rinvia a quanto illustrato all’articolo 6, comma 5.**

Con riferimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si rappresenta che lo stesso, per il tramite della Direzione competente, detiene gli albi e/o registri relativi ai soggetti che



forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, così come definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972.

L'attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo comporta l'implementazione di un flusso informativo in modalità telematica, unitamente alla gestione, manutenzione e al corretto funzionamento delle infrastrutture digitali necessarie, inclusa la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, degli albi e/o registri pubblici di riferimento.

Tali attività, che rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse disponibili alla Missione 7 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 7.2 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", Azione "Gestione comune dei beni e servizi", capitolo 1400 "spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 9.060.810,00 per l'anno 2025, di euro 8.489.712,00 per l'anno 2026 e di euro 2.247.891,00 per l'anno 2027 e le risorse disponibili sul capitolo 7031 "Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 5.542.574,00 per l'anno 2025, di euro 5.834.974,00 per l'anno 2026 e di euro 1.627.574,00 per l'anno 2027.

Si rappresenta pertanto che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ed infine, al comma 5, si prevede che l'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti, prestando altresì l'assistenza necessaria ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del decreto.

La norma individua l'Autorità chiamata a garantire l'applicazione della disciplina stabilita dalla Direttiva e specifica altresì i suoi compiti e le sue prerogative al fine di rendere più efficiente l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto. Si specifica che potrà provvedersi ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'articolo 9, al comma 1, attua l'articolo 7 della direttiva, stabilendo che il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del decreto delegato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il comma 2 attua invece l'articolo 8 della direttiva, prevedendo che il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione che la direttiva prevede debba essere trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Dal punto di vista finanziario, l'attribuzione al Ministero della giustizia del compito di informare la Commissione dell'adozione della presente legge, nonché quella di trasmettere le informazioni per la predisposizione della relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, ai sensi della Direttiva (UE) 2023/1544, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le



amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

17/10/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data ____ 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

Oggetto

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
 - 1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
 - 2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
 - 3) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:
 - i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o
 - ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;
- b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro;
- c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;
- d) per «stabilimento» si intende: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;
- e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione,



dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;

- f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorità italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.
2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
3. Le autorità competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.

ART. 4

Obblighi dei prestatori di servizi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
2. I prestatori di servizi con personalità giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.



5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonché cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità del quadro giuridico applicabile.

6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;

b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.

ART. 5

Responsabilità solidale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.

ART. 6

Notifiche e lingue

1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorità centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.

2. La notifica di cui al comma 1 indica altresì in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.

3. I prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.

4. La notifica di cui al comma 1 è effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.

5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorità centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.

ART. 7

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



- a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
 - b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;
 - c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;
 - d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;
 - e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2;
 - f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorità centrale di cui all'articolo 8.
3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
- a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
 - b) il carattere doloso o colposo della violazione;
 - c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
 - d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
 - e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;
 - f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
 - h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8

Autorità centrale

1. Ai fini del presente decreto è designata quale autorità centrale il Ministero dell'Interno.
2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.
3. L'autorità centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.
4. L'autorità centrale può acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del presente decreto.



ART. 9

Comunicazioni alla Commissione

1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.

ART 10

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Direttiva: UE 2023/1544
Scadenza del recepimento: 18 ottobre 2025

<p>Dettagli sul referente: European Commission Directorate-General For Justice And Consumers Directorate A – Justice Policies</p> <p>Unit A.5 – Criminal Procedural Law - Ufficio legislativo Ministero della Giustizia</p>

<p>Titolo completo delle misure nazionali di recepimento: <i>Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».</i></p>
--

TABELLA DI CONCORDANZA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2023/1544

Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».


<i>Testo direttiva</i>	<i>Cons.</i>	<i>Impl.</i>	<i>Criteri delega</i>	<i>Disposizioni delegato</i>
<p>Articolo 1</p> <p>Oggetto e ambito di applicazione</p>				<p>Articolo 1</p> <p>(Oggetto)</p>



1. La presente direttiva definisce norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.	5	Sì		1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».
2. La presente direttiva si applica alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La presente direttiva si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi da uno Stato membro nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio di tale Stato membro.	6	Sì		<i>V. il successivo art. 3, comma 1</i>
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto	9	sì		<i>V. il successivo art. 3, comma 4</i>





dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio direttamente, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.					
4. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la designazione di stabilimenti designati o la nomina di rappresentanti legali, ai fini di cui al paragrafo 1.	no				
5. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.	sì	8			<i>V. il successivo art. 3, comma 2, secondo periodo</i>
Articolo 2 Definizioni	sì	10, 11, 14			Articolo 2 (Definizioni)
Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2,					1. Ai fini del presente decreto: a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

<p>lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:</p> <p>a) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>b) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;</p> <p>c) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:</p> <p>i) consentono ai loro utenti di comunicare fra loro; o</p> <p>ii) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;</p>				<p>lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:</p> <p>1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;</p> <p>3) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:</p> <p>i) consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o</p> <p>ii) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;</p>
<p>2) «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro»: a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e b) che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla</p>				<p>b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su</p>



lettera a); tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro;				specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro;
3) «che offre servizi nell'Unione»: a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e b) che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;				c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;
4) «stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;				d) per «stabilimento» si intende: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;



<p>5) «stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1;</p>				<p>e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottenimento e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;</p>
<p>6) «rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1.</p>				<p>f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottenimento e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.</p>
				<p>Articolo 3 <i>(Ambito di applicazione)</i></p>
<p><i>[art. 1, par. 2]</i></p>				<p>1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa</p>



				all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorità italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato. <i>[art. 1, par. 2]</i>
<i>[artt. 3, par. 1 e 1, par. 5, secondo periodo]</i>				2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale. <i>[artt. 3, par. 1 e 1, par. 5, secondo periodo]</i>
<i>[art. 3, par. 3]</i>				3. Le autorità competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo. <i>[art. 3, par. 3]</i>
<i>[art. 1, par. 3]</i>				4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove



				elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano. <i>[art. 1, par. 3]</i>
Articolo 3 Stabilimenti designati e rappresentanti legali	7, 12, 13, 14, 15	Sì		Articolo 4 (Obblighi dei prestatori di servizi)
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designino o nominino almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 («decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2») emessi dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali nel modo seguente:			<i>d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.</i>	<i>v. art. 3, comma 1 e infra commi seguenti del presente articolo</i>
a) per i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri in cui i prestatori di servizi sono stabiliti provvedono affinché tali prestatori di servizi designino lo stabilimento designato o gli stabilimenti designati responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo;				1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. <i>[v. anche art. 3, par. 2, lett. a)]</i>



b) per i prestatori di servizi che non sono stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;				2. I prestatori di servizi con personalità giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. <i>[v. anche art. 3, par. 2, lett. a)]</i>
c) per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano a tali strumenti.				3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
<i>[Art. 3, par. 4, primo periodo]</i>				4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti. <i>[Art. 3, paragrafi. 2, lett. b) e 4, primo periodo]</i>

2. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari di cui al paragrafo 1: a) siano stabiliti o risiedano in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi; e b) possano essere soggetti a procedure di esecuzione.		Sì		5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonché cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità del quadro giuridico applicabile. [art. 3, par. 4, secondo periodo].
				6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3: a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione; b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026. [art. 3, par. 6]
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano destinati allo stabilimento designato o al rappresentante legale designato o nominato a tal fine in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.		Sì		V. il precedente art. 3, comma 3, primo periodo



<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ricevuti da uno Stato membro. Gli Stati membri verificano altresì che gli stabilimenti designati che sono stabiliti o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali decisioni e ordini ricevuti da uno Stato membro e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile.</p>	<p>16</p>	<p>Sì</p>		<p><i>V. art. 4, commi 4 e 5 e art. 8</i></p>
<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché sia lo stabilimento designato o il rappresentante legale che il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, affinché ognuno di essi possa essere oggetto di</p>	<p>16</p>	<p>Sì</p>		<p>Articolo 5 <i>(Responsabilità solidale)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui</p>



sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché non sia possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non si applica ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale o dello stabilimento designato che costituiscono reato nello Stato membro che impone le sanzioni.				all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione al 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro il 18 agosto 2026 e affinché i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro sei mesi dalla data in cui essi cominciano a offrire servizi nell'Unione.	Si			<i>V. il precedente art. 4, comma 6</i>
Articolo 4 Notifiche e lingue				Articolo 6 <i>(Notifiche e lingue)</i>

<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notificchi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell'articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.</p>	<p>17</p>	<p>Sì</p>		<p>1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorità centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.</p>
<p>2. La notifica di cui al paragrafo 1 specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione, di cui al regolamento n. 1 del Consiglio (15), è possibile rivolgersi al rappresentante legale o allo stabilimento designato. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.</p>		<p>Sì</p>		<p>2. La notifica di cui al comma 1 indica altresì in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al legale rappresentante. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato è stabilito o il legale rappresentante risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.</p>
<p>3. Qualora un prestatore di servizi designi più stabilimenti designati o nomi più rappresentanti legali in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi specifichino, nella notifica di cui al paragrafo 1 del presente</p>	<p>17</p>	<p>Sì</p>		<p>3. I prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile</p>

articolo, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina di tali stabilimenti designati o rappresentanti legali. La notifica specifica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione o degli Stati membri in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.				rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
				4. La notifica di cui al comma 1 è effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dette informazioni possono essere diffuse ulteriormente per agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti.	17	sì		5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorità centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
Articolo 5 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi	18, 19	sì	a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della	Articolo 7 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto



degli articoli 3 e 4 e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 18 febbraio 2026, gli Stati membri notificano le relative disposizioni e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte.			direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234	<p>si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;</p> <p>b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;</p> <p>c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;</p> <p>d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;</p> <p>e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, commi 2;</p> <p>f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorità centrale di cui all'articolo 8.</p> <p>3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:</p> <p>a) la natura, la gravità e la durata della violazione;</p> <p>b) il carattere doloso o colposo della violazione;</p> <p>c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;</p> <p>d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;</p>
---	--	--	---	--



				<p>e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;</p> <p>f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;</p> <p>g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;</p> <p>h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</p>
<p>Articolo 6 Autorità centrali</p> <p>1. Conformemente al proprio sistema giuridico, gli Stati membri designano una o più autorità centrali per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.</p>	18, 20	sì	<p>b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;</p>	<p>Articolo 8 Autorità centrale</p> <p>1. Ai fini del presente decreto è designata quale autorità centrale il Ministero dell'Interno.</p>



				2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6 , vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.
				3. L'autorità centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse
				4. L'autorità centrale può acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un		sì (v. art. 9)		<i>v. successivo art. 9 comma 1</i>

elenco delle autorità centrali designate e lo rende pubblico.					
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità centrali si coordinino e cooperino tra loro e, se del caso, con la Commissione, e affinché le autorità centrali forniscano tutte le informazioni pertinenti e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. Il coordinamento, la cooperazione e la fornitura di informazioni e di assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.	21				5. L'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Articolo 7 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 febbraio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	18, 21	sì	c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;	Articolo 9 Comunicazioni alla Commissione 1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. <i>[art. 6, par. 2 e 7, par. 1, secondo periodo]</i>	
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le					





modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.					
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. <i>[art. 8]</i>					
Articolo 8 Valutazione Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.		si			<i>vedi articolo 9, comma 2</i>
Articolo 9 Entrata in vigore		no			

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.					
Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.	no				
					<p>Art. 10</p> <p>Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
					<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D154/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004250 P-4.20.5

del 21/10/2025



61828177

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (atto Governo n. 330).

Facendo seguito alla nota in data 17 ottobre 2025, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) (all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali»*.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente AIR: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo costituisce il secondo intervento normativo nell'ambito del più ampio processo di implementazione del cosiddetto "*e-evidence package*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 luglio 2023¹. Tale pacchetto normativo, composto dal regolamento (UE) 2023/1543 e dalla direttiva (UE) 2023/1544, è finalizzato a delineare un quadro giuridico avanzato per l'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche nei procedimenti penali, superando il tradizionale paradigma della mutua assistenza giudiziaria fondata sul principio del reciproco riconoscimento².

L'intervento normativo in esame attua specificamente la direttiva (UE) 2023/1544, il cui termine di recepimento è fissato al 18 febbraio 2026, introducendo nell'ordinamento nazionale gli obblighi a carico dei prestatori di servizi operanti nel territorio dell'Unione europea. In particolare, la direttiva impone ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche emessi dalle autorità competenti nell'ambito dei procedimenti penali.

La necessità dell'intervento deriva dalla crescente rilevanza delle prove elettroniche nell'ambito dell'attività investigativa e processuale penale, nonché dalla difficoltà di acquisire tempestivamente tali prove quando i prestatori di servizi operano in più Stati membri o sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea. L'architettura normativa delineata dall'atto unionale valorizza la natura

¹ Gli atti normativi unionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2023 che costituiscono il c.d. *e-evidence package* sono:

-il Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);

-la Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

² Il primo step di tale processo di implementazione è rappresentato dallo schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione» che ha ricevuto l'approvazione, in esame preliminare, del Consiglio dei ministri, lo scorso 4 agosto 2025 ed è attualmente all'esame delle commissioni parlamentari competenti per materia.

transfrontaliera dei servizi digitali, imponendo ai prestatori l'obbligo di individuare destinatari stabili per le richieste delle autorità giudiziarie e di contrasto.

Lo schema di decreto legislativo introduce nell'ordinamento nazionale le definizioni dei prestatori di servizi soggetti agli obblighi, disciplina gli obblighi di designazione e nomina degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, prevede un sistema di notifiche all'autorità centrale designata, istituisce un regime sanzionatorio amministrativo proporzionato ed effettivo e individua nel Ministero dell'interno l'autorità centrale chiamata a vigilare sull'applicazione della normativa.

L'istruttoria normativa s'è avvalsa dei contributi del tavolo tecnico interistituzionale istituito presso il gabinetto del Ministro al fine di adeguare il quadro normativo interno ai nuovi strumenti sovranazionali in materia di *e-evidence* e per l'individuazione, in particolare, dell'autorità centrale chiamata con compiti di vigilanza sull'applicazione della disciplina e poteri sanzionatori in caso di accertato inadempimento, al fine di garantire l'applicazione coerente e proporzionata della direttiva.

Al predetto tavolo hanno partecipato, tra gli altri, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), il rappresentante italiano del *Cybercrime Convention Committee* (TC-Y) istituito presso il Consiglio d'Europa, un rappresentante della DNA, la polizia postale, oltre che le Amministrazioni istituzionali direttamente coinvolte, quali il Ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione, i Ministeri delle imprese e del made in Italy, dell'interno, degli esteri e) e le articolazioni interne del Ministero della giustizia (DIT e DAG).

L'iter di elaborazione dello schema di decreto delegato ha tenuto conto altresì delle risultanze delle riunioni periodiche *dell'Expert group on implementation* periodicamente organizzate dalla Commissione europea insieme ai rappresentanti degli Stati membri per promuovere l'armonizzazione delle scelte normative nell'attuazione della direttiva.

L'opzione di non intervento è stata scartata stante la necessità di dare attuazione, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge n. 13 giugno 2025, n. 91, articolo 7 (Legge di delegazione europea) alla direttiva (UE) 2023/1544, entro il termine previsto del 18 febbraio 2026.

Nell'ambito delle alternative valutate in relazione ai profili della direttiva che lasciavano margini di discrezionalità al legislatore nazionale, l'opzione scelta (previsione di puntuali obblighi di designazione di punti di contatto qualificati e di un sistema di notifica centralizzato in capo al Ministero dell'Interno) è stata ritenuta la più idonea in relazione all'obiettivo di realizzare un sistema più efficiente, rapido e avanzato di acquisizione e/o conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, in linea con quanto previsto dagli atti unionali sopra citati e con le esigenze di modernizzazione del sistema di giustizia penale.

Gli impatti attesi riguardano principalmente i prestatori di servizi digitali, sui quali gravano obblighi di compliance, bilanciati dalla previsione di sanzioni amministrative proporzionate e dissuasive.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che le amministrazioni interessate operino con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il sistema sanzionatorio introdotto, peraltro, è destinato a generare entrate, allo stato non quantificabili, da riassegnare al Ministero dell'Interno per l'esercizio delle funzioni attribuite di autorità centrale con poteri di vigilanza e sanzionatori.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La crescente digitalizzazione delle comunicazioni e delle transazioni economiche ha determinato una progressiva dematerializzazione del materiale probatorio, che sempre più frequentemente è conservato in forma elettronica presso prestatori di servizi operanti su scala transnazionale. Tale circostanza genera significative difficoltà operative quando le autorità nazionali devono acquisire prove conservate presso prestatori stabiliti in altri Stati membri o al di fuori dell'Unione europea.

Il quadro normativo vigente in materia di cooperazione giudiziaria penale si fonda prevalentemente sul paradigma della mutua assistenza giudiziaria, imperniato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Gli strumenti attualmente operativi, quali la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 e la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, pur costituendo progressi significativi nella cooperazione transfrontaliera, presentano criticità applicative nel contesto delle prove elettroniche. In particolare, le procedure fondate sulla cooperazione tra autorità giudiziarie nazionali comportano tempistiche spesso incompatibili con la natura volatile dei dati elettronici e con l'esigenza di acquisire rapidamente elementi probatori prima che vengano cancellati o modificati³.

A fronte di tali criticità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario introdurre un sistema innovativo che, valorizzando la natura specifica delle prove elettroniche e la dimensione transnazionale dei prestatori di servizi digitali, consenta alle autorità competenti di rivolgersi direttamente ai prestatori mediante l'emissione di ordini europei di produzione e conservazione. Tale sistema, tuttavia, presuppone che i prestatori di servizi individuino destinatari stabili e facilmente identificabili nel territorio dell'Unione per la ricezione, l'ottemperanza e l'esecuzione di tali ordini.

L'assenza di una disciplina armonizzata in materia ha generato incertezze operative e ha limitato l'efficacia dell'attività investigativa transfrontaliera. I prestatori di servizi, a causa delle loro politiche commerciali e territoriali, incontrano difficoltà nell'ottemperare alle diverse tipologie di richieste provenienti dalle autorità di molteplici Stati membri. Alcuni prestatori non hanno alcuna presenza fisica nell'Unione europea e ciò rende problematica l'individuazione di un interlocutore per le autorità nazionali. Altri, pur essendo stabiliti in uno o più Stati membri, non hanno chiarito quali siano i soggetti dotati dei poteri e delle risorse necessarie per dare seguito alle richieste delle autorità.

Nella relazione di analisi di impatto della proposta di regolamento⁴ si stima che le prove elettroniche in qualsiasi forma (come ad es., e-mail, messaggi di testo e dati digitali relativi al traffico), sono rilevanti per l'85% di tutte le indagini penali nell'Unione. In quasi due terzi (65%) delle indagini in cui le prove elettroniche sono pertinenti, è necessaria una richiesta ai fornitori di servizi situati in un'altra giurisdizione. Combinando le due percentuali si ottiene che il 55% del totale delle indagini include una richiesta di accesso transfrontaliero a prove elettroniche. L'assenza di un obbligo legale armonizzato circa i tempi di conservazione (c.d. *data retention*) di svariate tipologie di dati, consente

³ Rispetto ai tempi per ottemperare ad un OEI, l'autorità di esecuzione ha 30 giorni per decidere sulla richiesta (art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/41/UE) e deve poi dare esecuzione all'ordine entro 90 giorni (art. 12, paragrafo 4, della direttiva OEI).

⁴ Cfr. Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings, [SWD\(2018\)118](#).

inoltre ai prestatori di servizi di poter cancellare quelli in loro possesso nel minor tempo possibile, rendendo più difficoltosa la raccolta delle prove da parte delle autorità giudiziarie nel contesto di un procedimento penale⁵.

La direttiva (UE) 2023/1544, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543, risponde a tali esigenze introducendo un obbligo a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali. Tale architettura normativa mira a garantire l'emersione dei prestatori, facilitando l'individuazione dei destinatari degli ordini di acquisizione di prove elettroniche e consentendo alle autorità centrali degli Stati membri di esercitare funzioni di vigilanza e di irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento.

In Italia, come nella maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, un numero crescente di indagini penali si basa su prove elettroniche non accessibili al pubblico, ad esempio informazioni sul titolare di un account di posta elettronica, messaggi scambiati tramite Facebook, Messenger o informazioni sulla tempistica delle chiamate WhatsApp.

Durante la fase investigativa, le autorità di polizia devono avere i poteri e le autorizzazioni per raccogliere, preservare e scambiare prove elettroniche. Quindi, possono aver bisogno di usare mezzi investigativi tradizionali (interrogatori, mezzi di sorveglianza, ecc.), ma anche di essere dotati di mezzi investigativi specifici legati alla particolare natura delle prove elettroniche da ricercare, come, ad esempio, poter disporre l'ispezione e il sequestro di dati registrati su dispositivi elettronici o la raccolta, in tempo reale, di dati di traffico o l'intercettazione di contenuti, dal momento che le prove possono assumere la forma di file, log, metadati, dati informatici ecc. Queste prove devono essere poi preservate e trattate, possibilmente da esperti di *digital forensics*, per essere presentate e utilizzate di fronte a un giudice in tribunale.

Le maggiori criticità sono determinate dalla natura quasi completamente transnazionale della prova elettronica. Sempre più frequentemente la presenza della prova elettronica non è correlata alla giurisdizione territoriale dove il presunto reato è stato commesso o dove è in corso l'attività investigativa. Per sua natura, ma anche per le moderne tecnologie e la crescente globalizzazione, la prova elettronica può essere memorizzata e conservata ovunque nel mondo, constatazione questa valida non solo per i reati informatici, ma anche per ogni tipo di crimine che lascia una traccia digitale (dagli attacchi terroristici alle frodi).

Un'altra criticità per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie è la difficoltà di accedere alle prove elettroniche rilevanti per un'indagine. La maggior parte delle prove elettroniche derivano da fonti private; ad esempio, gli Internet service providers - ISP hanno accesso o possiedono informazioni digitali che possono essere potenzialmente utili come prove in un processo. Tuttavia, molti di questi soggetti sono privati e non hanno sede legale nello stesso paese dove un determinato reato è investigato o perseguito, potendo trovarsi al di fuori del Paese in cui si svolge l'indagine. Il progresso di internet, compreso l'emersione del cloud computing, ha, infatti, determinato ulteriori difficoltà, aggiungendo uno strato di complessità al già complicato problema della interazione di giurisdizioni.

⁵ La Commissione, nella relazione di analisi di impatto, evidenzia l'aumento continuo delle richieste di dati inoltrate ai fornitori di servizi selezionati dalle autorità di polizia negli Stati membri nei quattro anni considerati (2013-2016), l'Italia si colloca al quarto posto dopo la Germania, gli Stati Uniti e la Francia con un numero di richieste pari a 7.345 per il 2016 (ultimo anno della rilevazione).

Molti service providers hanno i propri centri o depositi dei dati societari fuori della nazione in cui vengono svolte le indagini (specialmente in USA e in Irlanda). In alcuni casi, è perfino difficile individuare dove i dati sono situati; in altri casi, i dati possono essere sparsi fra nazioni, dando adito a problemi sulla legge nazionale applicabile.

In tali situazioni transfrontaliere, i meccanismi tradizionali di cooperazione giudiziaria vigenti sono lenti rispetto alla rapidità con cui i dati possono essere trasferiti, modificati o cancellati e sono sottoposti a una pressione crescente a causa del crescente numero di casi transfrontalieri.

La direttiva sull'Ordine europeo di indagine penale (OEI)⁶ che in larga misura ha sostituito la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, riguarda sostanzialmente tutti gli atti d'indagine (ne rimane esclusa la disciplina della istituzione e dell'attività delle squadre investigative comuni). La predisposizione dell'apposito modello recante l'ordine di indagine è valevole per ogni tipo di attività funzionale ai più diversi atti investigativi e, in senso più ampio, di assunzione di una prova. L'ordine di indagine riguarda infatti ogni attività di ricerca e identificazione delle persone; notificazioni; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di atti e documenti; assunzione di testimonianze ed espletamento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri; scambio di informazioni, intercettazione di conversazioni o comunicazioni, copre quindi anche l'accesso alle prove elettroniche, ma non contiene disposizioni specifiche su questo tipo di prove. Inoltre, i tempi per ottemperare ad un OEI sono difficilmente compatibili con la natura volatile della prova elettronica. In effetti, l'autorità di esecuzione ha 30 giorni per decidere sulla richiesta (art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/41/UE) e deve poi dare esecuzione all'ordine entro 90 giorni (art. 12, paragrafo 4, della direttiva OEI).

La Convenzione del Consiglio d'Europa di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale⁷, e gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria vigenti⁸ non contengono invero specifiche disposizioni relative alla prova elettronica, ma sono spesso utilizzate per acquisire le prove in altri paesi. Tuttavia, le procedure sono lente e cariche di passaggi burocratici e farraginosi che male si adattano alla natura volatile e in rapido movimento della prova elettronica.

La principale criticità sta nel fatto che trattasi di regole e procedure pensate per gli Stati e non per i soggetti privati. Come sopra detto, in molti casi, l'informazione elettronica, utile all'indagine penale, è gestita da soggetti privati, quali i più grandi Internet service provider come Google, Facebook, Yahoo, ecc. Dai rapporti informativi pubblicati periodicamente da alcune di queste società⁹, emerge

⁶ Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, recepita in Italia con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (GU Serie Generale n.162 del 13-07-2017). Entrata in vigore del provvedimento il 28/07/2017.


⁷ COUNCIL OF EUROPE, European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matter, 1959.

⁸ La decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust, il regolamento (UE) 2016/794 su Europol, la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni, gli accordi bilaterali tra l'Unione e paesi terzi, quali gli accordi sull'assistenza giudiziaria con gli USA e con il Giappone, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, Budapest, 23.XI.2001.

⁹ Cfr. Vedi, ad esempio, Google Transparency Report, www.google.com/transparencyreport;

come ogni anno i maggiori ISP americani ricevono molte centinaia di migliaia di richieste di informazioni da parte di Stati europei.

Figure 17: number of requests²⁸⁹ by Member State²⁹⁰ (2016)



Stando agli strumenti di cooperazione giudiziaria vigenti, ognuna di queste richieste deve essere accompagnata da una domanda di reciproca assistenza giudiziaria affinché la prova acquisita possa essere considerata ammissibile dai tribunali dello Stato richiedente. Queste richieste di reciproca assistenza giudiziaria si trasmettono dalle autorità dello Stato richiedente a quelle dello Stato di esecuzione e successivamente lo Stato di esecuzione deve trasmettere tale istanza, soggetta a vari requisiti giuridici, alla società privata. È importante tenere conto che questo processo, eccessivamente complicato e macchinoso, riguarda potenziali prove elettroniche, che possono essere facilmente cancellate, spostate o modificate in altri formati (ad es., criptate) e in un contesto in cui la velocità di acquisizione/sequestro dell'informazione probatoria è cruciale.

Il principio di minimizzazione dei dati impone che i dati siano adeguati, rilevanti e limitati a ciò che è necessario a uno specifico scopo: il dato dovrebbe essere conservato solo il tempo necessario a

raggiungere tale scopo. Considerando il predetto principio, specialmente in assenza di conservazione obbligatoria per legge, i service providers tendono a cancellare i dati in loro possesso il prima possibile, a scapito delle autorità pubbliche che raccolgono prove nel contesto di una investigazione penale o di un procedimento penale.

Se, come sopra detto, i termini previsti dall'Ordine Europeo di Indagine (OIE) possono arrivare a 120 giorni, una richiesta di Assistenza Giudiziaria Reciproca (MLA) agli Stati Uniti richiede in media 10 mesi, un lasso di tempo incompatibile con la natura volatile delle prove digitali.

Secondo quanto emerge dall'analisi di impatto della Commissione europea, sopra citata, si stima che vi siano circa 13.000 richieste MLA/EIO all'anno relative a prove elettroniche tra gli Stati membri (inclusi tutti i tipi di dati) (anno di riferimento 2016)¹⁰. Inoltre, basandosi sulle cifre raccolte durante l'esercizio di Revisione MLA UE-USA del 2016, si può stimare che le richieste in uscita per prove elettroniche da parte delle autorità pubbliche dell'UE alle autorità USA ammontino a circa 1300 all'anno (principalmente richieste di dati di contenuto).

Dati i limiti del canale di cooperazione giudiziaria sopra descritti, gli Stati membri ottengono regolarmente dati non relativi al contenuto attraverso la cooperazione diretta con i fornitori di servizi statunitensi su base volontaria. La cooperazione diretta si è quindi sviluppata come canale alternativo alla cooperazione giudiziaria, ma è limitata ai dati non relativi al contenuto. Inoltre, posto che si tratta di un sistema volontario, dal punto di vista delle leggi statunitensi, ciascun fornitore può decidere quale tipo di dati non relativi al contenuto possono essere divulgati a seguito di una richiesta diretta delle autorità preposte all'applicazione della legge nell'UE.

Le tabelle 1 e 2, sotto riportate, mostrano rispettivamente la distribuzione delle richieste di dati tra i canali di cooperazione in base alla natura dei dati richiesti e ai criteri dei tipi di fornitori di servizi, nonché (tab. 2) la percentuale di indagini in cui la richiesta ai fornitori di servizi tramite i quattro diversi canali viene soddisfatta¹¹.

¹⁰ Cfr. Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings, [SWD\(2018\)118](#).

¹¹ Cfr. Relazione di analisi di impatto della Commissione europea, sopra cit.

Table 1: the percentage of investigations where data request is submitted through different channels

			Within the EU		With non-EU countries	
			Judicial cooperation	Direct cooperation	Judicial cooperation	Direct cooperation
Non-content data	Subscriber data	Elect. comm.	25%	15%	25%	25%
		Telco.	25%	5%	15%	5%
		Inter/app.	15%	5%	15%	5%
	Metadata	Elect. comm.	25%	5%	15%	5%
		Telco.	20%	5%	15%	5%
		Inter/app.	15%	5%	15%	5%
Content data		Elect. comm.	15%	5%	15%	5%
		Inter/app.	15%	5%	15%	5%

Table 2: the percentage of investigations where the data request is fulfilled

			Within the EU		With non-EU countries	
			Judicial cooperation	Direct cooperation	Judicial cooperation	Direct cooperation
Non-content data	Subscriber data	Elect. comm.	75%	55%	45%	55%
		Telco.	75%	55%	45%	40%
		Inter/app.	65%	65%	45%	45%
	Metadata	Elect. comm.	65%	45%	30%	35%
		Telco.	60%	45%	35%	35%
		Inter/app.	55%	55%	35%	35%
Content data		Elect. comm.	55%	55%	40%	25%
		Inter/app.	55%	55%	45%	35%

La mediana delle richieste esaudite utilizzando sia la cooperazione giudiziaria sia quella diretta è del 45% e le percentuali più alte sono quelle relative alle richieste di dati non sui contenuti.

Per quanto riguarda le tempistiche per la preparazione e la ricezione di una risposta attraverso i canali di cooperazione giudiziaria o direttamente da un fornitore di servizi, le tabelle sotto mostrano come le autorità di contrasto sono normalmente in grado di preparare e inviare una richiesta in poche ore, a volte anche giorni; tuttavia, di solito occorrono diversi giorni, e possono essere necessari fino a mesi, per ricevere una risposta.

Le figure 1, 2, 3 e 4 mostrano il tempo medio necessario per preparare una richiesta di dati sui contenuti a tutti i tipi di fornitori di servizi situati nell'UE e in paesi terzi attraverso canali diversi.

Figure 1: the time it takes to prepare a request for content data to service providers via public authorities in the EU




Figure 3: the time it takes to prepare a request for content data to service providers via public authorities in non-EU countries




Figure 2: the time it takes to prepare a direct request for content data to service providers in the EU





Figure 4: the time it takes to prepare a direct request for content data to service providers in non-EU countries



Il tempo necessario per preparare una richiesta di dati non sui contenuti è mostrato nelle figure 5, 6, 7 e 8.

Figure 5: the time it takes to prepare a request for non-content data to service providers via public authorities in the EU




Figure 7: the time it takes to prepare a request for non-content data to service providers via public authorities in non-EU countries




Figure 6: the time it takes to prepare a direct request for non-content data to service providers in the EU





Figure 8: the time it takes to prepare a direct request for non-content data to service providers in non-EU countries



Le figure 9, 10, 11 e 12 mostrano il tempo medio necessario per ricevere una risposta a una richiesta di dati sui contenuti a tutti i tipi di fornitori di servizi situati nell'UE e in paesi terzi attraverso canali diversi.

Figure 9: the time it takes to receive a response to a request for content data to service providers via public authorities in the EU




Figure 10: the time it takes to receive a response to a direct request for content data to service providers in the EU




Figure 11: the time it takes to receive a response to a request for content data to service providers via public authorities in non-EU countries





Figure 12: the time it takes to receive a response to a direct content data request to service providers in non-EU countries



Infine, le figure 13, 14, 15 e 16 mostrano il tempo medio necessario per ricevere una risposta alle richieste di dati non di contenuto.

Figure 13: the time it takes to receive a response to a request for non-content data to service providers via public authorities in the EU




Figure 14: the time it takes to receive a response to a direct request for non-content data to service providers in the EU




Figure 15: the time it takes to receive a response to a request for non-content data to service providers via public authorities in non-EU countries





Figure 16: the time it takes to receive a response to a direct non-content data request to service providers in non-EU countries



La Tabella 4 presenta il volume totale delle richieste di dati inviate ai fornitori di servizi selezionati dalle autorità di contrasto negli Stati membri nel periodo compreso dal 2013 al 2016 e ne evidenzia l'aumento continuo¹². Una singola richiesta può riguardare più account (pertanto gli account referenziati e il numero di richieste di dati non corrispondono in un rapporto 1:1). Facoltativamente, lo stesso account può essere oggetto di diverse richieste. Inoltre, la percentuale di richieste soddisfatte non rappresenta necessariamente richieste di dati completamente soddisfatte dalle autorità di contrasto e giudiziarie, poiché i fornitori generalmente riportano casi in cui sono stati prodotti alcuni dati. Pertanto, il tasso di soddisfazione effettivo potrebbe essere inferiore.

¹² I dati sono stati estratti dai registri di trasparenza dei rispettivi fornitori disponibili online. Le richieste ai fornitori sono solitamente suddivise in sottocategorie a seconda del fornitore – (a) richieste di divulgazione d'emergenza, (b) richieste legali e (c) richieste di conservazione. Apple riporta inoltre le richieste basate sui dispositivi, associate ai dispositivi o alle connessioni dei dispositivi ai servizi Apple, e le richieste di informazioni riguardanti gli identificatori finanziari; questi dati comprendono solo le richieste basate sugli account, che di solito cercano dettagli sui clienti che utilizzano i servizi Apple come iTunes o iCloud. Inoltre, alcuni rapporti di trasparenza suddividono le statistiche in base al criterio della richiesta di dati di contenuto o non di contenuto. Le cifre presentate considerano principalmente le richieste di dati urgenti e legali presentate dalle forze dell'ordine o dalle autorità giudiziarie degli Stati membri. I rispettivi rapporti di trasparenza non sono sempre completamente coerenti; quindi, eventuali piccole discrepanze che potrebbero essere presenti nelle cifre presentate devono essere prese in considerazione. I rapporti di trasparenza di Google e Apple non distinguono tra richieste di conservazione e richieste standard o urgenti fino al 30 giugno 2014 e al 31 dicembre 2014 rispettivamente. Le cifre presentate includono pertanto tutte le categorie di richieste per Google e Apple fino a queste date ed escludono le richieste urgenti ad Apple a partire dal 1° gennaio 2015. Il rapporto tra richieste urgenti e legali può variare a seconda del paese; ad esempio, Twitter riporta che il 17% delle richieste globali di informazioni totali ricevute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017 erano richieste di divulgazione urgente; tuttavia, ciò non è indicato nelle tabelle presentate.

Il volume totale delle richieste di dati inviate è poi suddiviso per categorie dai rispettivi fornitori di servizi nella Tabella 5 sottostante.

Table 4: data requests submitted, accounts referenced and percentage of requests where some date were produced (fulfilled requests)

	1H 2013	2H 2013	1H 2014	2H 2014	1H 2015	2H 2015	1H 2016	2H 2016
Submitted requests	35295	36176	40194	39120	46762	54214	59858	60174
Accounts referenced	52408	54532	58639	57278	74503	92349	86417	84644
Fulfilled requests	45.65%	44.82%	44.87%	43.57%	44.49%	47.70%	53.00%	58.15%

Table 5: data requests submitted to selected providers

	1H 2013	2H 2013	1H 2014	2H 2014	1H 2015	2H 2015	1H 2016	2H 2016
Google	8299	9552	11201	11311	14278	18699	20675	21881
Facebook	8589	8368	10929	10575	13078	14757	19695	22191
Microsoft	17738	17531	17408	16625	18328	18832	17190	13835
Twitter	97	168	207	276	664	1413	1599	1707
Apple	572	557	449	333	414	513	699	560

La tabella 7, presenta informazioni dettagliate sul volume totale delle richieste di dati ai fornitori selezionati, (Facebook, Google, Microsoft, Twitter e Apple), sul numero di account referenziati e sul tasso di richieste soddisfatte relativamente al secondo semestre 2016 (ultimo periodo considerato nell'analisi di impatto della Commissione europea). L'Italia rientra tra i gli Stati Membri più attivi nell'emissione di richieste transfrontaliere di prove elettroniche.

Table 7: data requests submitted by Member States 1.7.2016 – 31.12.2016

	Facebook			Google			Microsoft			Twitter			Apple		
	Total requests	Accounts referenced	Fulfilled requests	Total requests	Accounts referenced	Fulfilled requests	Total requests	Accounts referenced	Fulfilled requests	Total requests	Accounts referenced	Fulfilled requests	Total requests	Accounts referenced	Fulfilled requests
Austria	47	55	40.43%	44	64	21.50%	18	41	83.33%	1	1	100.00%	3	4	33.00%
Belgium	399	682	85.46%	259	304	60.50%	357	456	78.71%	21	32	67.00%	4	4	50.00%
Bulgaria	14	20	64.29%	2	3	0.00%	0	0	-	-	-	-	0	0	-
Croatia	66	71	95.45%	1	2	0.00%	0	0	-	-	-	-	0	0	-
Cyprus	11	14	36.36%	1	2	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-
Czechia	61	82	77.05%	0	0	-	50	297	76.00%	-	-	-	4	4	100.00%
Denmark	29	49	44.83%	51	73	60.00%	53	58	66.04%	1	1	0.00%	8	8	63.00%
Estonia	17	20	82.35%	32	58	34.00%	0	0	-	1	1	0.00%	2	2	100.00%
Finland	34	51	82.35%	40	48	37.50%	18	50	72.22%	-	-	-	1	1	0
France	4478	5195	68.38%	4775	5738	59.50%	3716	4918	56.54%	474	572	68.00%	70	76	59.00%
Germany	4422	5631	54.03%	9925	13320	50.50%	3546	6254	69.51%	255	311	38.00%	159	268	70.00%
Greece	275	393	67.27%	78	104	65.00%	16	17	62.50%	8	21	13.00%	3	3	100.00%
Hungary	172	216	53.49%	59	72	0.00%	56	89	51.79%	0	0	-	3	3	100.00%
Ireland	79	83	79.75%	19	34	34.00%	48	70	56.25%	3	6	100.00%	2	2	50.00%
Italy	1876	3230	60.07%	1034	1486	18.50%	471	913	52.44%	149	184	78.00%	44	53	89.00%
Latvia	0	0	-	2	3	0.00%	1	2	0	0	0	-	0	0	-
Lithuania	39	224	84.62%	35	70	21.50%	2	2	100.00%	-	-	-	0	0	-
Luxembourg	0	0	-	0	0	-	71	246	77.46%	-	-	-	2	5	0.5
Malta	173	189	72.83%	64	93	29.50%	15	16	73.33%	-	-	-	3	3	100.00%
Netherlands	630	1204	93.02%	231	251	72.00%	481	663	78.38%	16	51	44.00%	6	8	100.00%
Poland	1060	1209	49.25%	499	834	47.50%	61	99	50.82%	2	2	0.00%	5	5	80.00%
Portugal	738	818	52.71%	610	702	33.00%	423	500	66.90%	3	3	33.00%	4	4	75.00%
Romania	29	81	58.62%	28	70	23.00%	5	21	40.00%	0	0	-	0	0	-
Slovakia	18	21	83.33%	57	65	0.00%	14	34	71.43%	0	0	-	0	0	-
Slovenia	13	13	69.23%	17	60	14.50%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Spain	833	1363	55.46%	729	966	69.50%	434	619	67.51%	152	301	57.00%	20	24	55.00%
Sweden	312	596	89.10%	112	159	84.00%	133	236	81.20%	15	18	73.00%	18	21	78.00%
United Kingdom	6366	7952	88.69%	3177	5414	76.00%	3846	6545	73.19%	606	819	79.00%	199	220	77.00%
EU total	22191	29462	68.79%	21881	29995	35.06%	13835	22146	65.46%	1707	2323	50.00%	560	718	71.45%

La Commissione evidenzia che nell'arco dei quattro anni considerati (2013-2016) meno della metà di tutte le richieste ai fornitori di servizi viene soddisfatta (mediana del 45%). Le richieste di dati di contenuto sono quelle con il minor tasso di successo.


Con particolare riferimento all'Italia, il contesto nazionale è caratterizzato dalla presenza di prestatori di servizi digitali che operano nel territorio italiano alcuni dei quali stabiliti in Italia, altri in Stati membri o al di fuori dell'Unione europea. L'individuazione puntuale di tali soggetti rappresenta una delle criticità applicative della normativa, stante l'assenza di registri specifici e la necessità di coordinamento tra diverse amministrazioni. La mancanza di un sistema centralizzato di notifica e la varietà degli approcci adottati dai diversi prestatori di servizi rendono, inoltre, particolarmente complessa l'individuazione del soggetto competente alla ricezione e all'esecuzione delle richieste.

Nella tabella sottorappresentata, estratta dai registri di trasparenza di Google, disponibili online, aggiornati al 2024, si evidenzia che il volume totale delle richieste di dati inviate dalle autorità italiane al fornitore selezionato, dal 2009 al 2024¹³ è cresciuto, con un picco di richieste da parte delle autorità giudiziarie (richieste di tipo legale) registrate nel primo semestre 2021, pari a 2.196.

¹³ Cfr. https://transparencyreport.google.com/user-ata/overview?user_requests_report_period=series:requests,accounts;authority:IT;time:&lu=user_requests_report_period&hl=it

Una singola richiesta può riferirsi a più account (pertanto gli account a cui si fa riferimento e il numero di richieste di dati non sono in un rapporto 1:1). Facoltativamente, lo stesso account può essere oggetto di più richieste diverse. Inoltre, la percentuale di richieste soddisfatte non corrisponde a quella delle richieste pienamente soddisfatte da parte delle forze

Italia




Numero totale di richieste e account per i periodi del rapporto

Periodo del rapporto	Richieste per la divulgazione delle informazioni degli utenti	Account	% di richieste per le quali sono stati generati alcuni dati
▶ gen 2024-giu 2024	1.603	3.265	55%

Come si evince dal grafico sotto, meno della metà di tutte le richieste viene soddisfatte (mediana del 45%).

dell'ordine e delle autorità giudiziarie, poiché i fornitori generalmente segnalano anche i casi in cui sono stati prodotti alcuni dati (risposte parziali).



L'accesso tempestivo alle prove elettroniche è importante, poiché circa un terzo delle indagini relative all'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche è influenzato negativamente o non può essere proseguito proprio a causa della mancanza di accesso tempestivo alle prove (dati non forniti in tempo, risposte non date o parziali, che possono portare alla scomparsa di altre piste).

Nel Resoconto dell'attività 2023, la Polizia postale e delle Comunicazioni ha evidenziato come le attività di indagine relative ai crimini informatici, al contrasto alla pedopornografia online, al financial cyber crime e a quelle relative alle minacce eversivo terroristiche anche in contesti internazionali, risultino molto complesse, sia per l'assoluto livello tecnologico e quindi delle capacità tecniche degli attori, sia per la natura transnazionale dell'azione offensiva, che richiede, regolarmente, l'attivazione di canali di cooperazione internazionale. L'ostacolo primario si dice essere costituito dalla disomogeneità dei sistemi legislativi nazionali, soprattutto in tema di regole per l'acquisizione della prova digitale e in materia di *data retention*¹⁴.

Ulteriori elementi di complessità sono derivati dalla necessità di assicurare il coordinamento tra lo schema di decreto delegato e il quadro normativo vigente, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2023/1543 e al *Digital Services Act*, al fine di garantire coerenza sistematica e di valorizzare le possibili sinergie tra i diversi strumenti normativi. Particolarmente rilevante risulta, tal fine, il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designata quale Coordinatore per i servizi digitali in applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act)¹⁵, che dispone di competenze e informazioni utili per l'identificazione dei prestatori operanti nel territorio nazionale.

¹⁴ Resoconto attività 2023 della Polizia Postale e delle Comunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica.

¹⁵ Il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Service Act – DSA), entrato in vigore nel febbraio 2024 ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento nel mercato interno dei *servizi intermediari* stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali degli utenti siano

L'articolo 2 della direttiva fa riferimento a tre categorie di soggetti obbligati.

- a) Servizi di comunicazione elettronica;
- b) Servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP (assegnazione indirizzi IP, servizi di registri di nomi di dominio, registrar, servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio);
- c) Altri servizi della società dell'informazione *di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/15352* che: consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro o rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente.

Quanto all'individuazione dei prestatori di servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, si rappresenta che la titolarità della competenza in merito al regime delle autorizzazioni generali è incardinata nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 11 del Codice nazionale e che il predetto Dicastero detiene il registro dei soggetti autorizzati. Dall'elenco Nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di comunicazione elettronica (ai sensi del Decreto legislativo 259/2003 a cura della Direzione generale per il Digitale e le telecomunicazioni -Divisione VIII) – risulta che le società, persone fisiche o giuridiche di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ovvero gli ISP (internet service provider) che operano in Italia risultano circa 4.000 (ultimo aggiornamento 30 settembre 2025)¹⁶.

Ai fini della individuazione dei soggetti ricedenti nelle altre due categorie, potenziali destinatari dell'intervento normativo, allo stato, come evidenziato da AGCOM in qualità di Digital Services Act, non si dispone di alcun elenco di questi soggetti – la cui attività non risulta subordinata al rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori. Sebbene siano state individuate le categorie generali rientranti nell'ambito di applicazione del DSA (tra cui, sicuramente, mere conduit/caching/hosting), l'anagrafica non è stata ancora realizzata. Il tema dell'ambito soggettivo di applicazione del DSA è oggetto di trattazione nell'ambito di un gruppo di lavoro (WG 1) istituito dalla Commissione in seno al Board dove sono rappresentati tutti i DSC (Cfr. art. 61 DSA). I lavori del gruppo sono tuttora in corso in ragione della complessità delle questioni connesse a questo aspetto e della esigenza di condividere approcci armonizzati. Nel corso di interlocuzioni informali intervenute con i DSC di altri Stati membri, è emerso che in tutti gli Stati membri è in corso la discussione sulla implementazione

tutelati in modo effettivo. Il Regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari. Il DSA, all'art.49, prevede che gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di vigilare sui fornitori di servizi intermediari e sull'esecuzione del Regolamento («autorità competenti»). Gli Stati membri designano quindi una delle autorità competenti come *coordinatore dei servizi digitali* (Digital Services Coordinator - DSC) e, in quanto tale, il DSC è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del Regolamento nello Stato membro. Come è noto, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2023, n. 159, ha designato (art. 15) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quali Digital Services Coordinator per l'Italia attribuendole le relative competenze di vigilanza e sanzionatorie.

Ora, il DSA, per consentire lo scambio e la richiesta di informazioni ai prestatori di servizi intermediari, prevede che “*i prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.*” (art. 11, par. 1)

¹⁶ Cfr. <https://www.mimit.gov.it/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/albi-ed-elenchi>

del pacchetto e-evidence. Solo alcuni hanno già individuato le autorità centrali: alcuni DSC hanno segnalato che sono in procinto di essere individuati come Autorità centrale (esempio Olanda e Romania), ma tale scelta non appare allo stato univoca (ad esempio in Germania tale funzione è stata assegnata al Federal Office of Justice).

La classificazione ATECO, di ISTAT, in vigore dal 1° gennaio 2025, rappresenta un passo avanti significativo nel fornire un valido ausilio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della classificazione e individuazione dei soggetti intermediari ricadenti nel DSA. Essa offre categorie più dettagliate per identificare gli operatori del settore digitale, ma richiede ulteriori affinamenti per una classificazione esaustiva. Tale classificazione, tuttavia, non può rappresentare l'unica fonte da cui attingere le informazioni, dovendosi selezionare i dati da diverse fonti (ISTAT, Camera di Commercio, banche dati di settore, etc.) e solo attraverso il loro corretto incrocio, si può pervenire ad un'anagrafica esaustiva ed attendibile. Inoltre, appare necessario un continuo monitoraggio e adattamento per garantire che tale elenco rimanga efficace e pertinente nel tempo.

La quantificazione precisa di tali soggetti richiede pertanto un'attività di censimento che sarà svolta dall'autorità centrale individuata nello schema di decreto legislativo, avvalendosi del supporto del Ministero delle Imprese e del made in Italy e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale del presente intervento è quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea e migliorare le capacità delle autorità nazionali di contrastare efficacemente la criminalità anche nelle sue manifestazioni transnazionali.

Obiettivi specifici:

- facilitare le autorità competenti nell'individuazione di destinatari stabili e correttamente identificabili a fronte delle richieste di acquisizione e/o di conservazione di prove elettroniche;
- assicurare un coordinamento efficace con le autorità centrali degli altri Stati membri,
- semplificare e accelerare il sistema di acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali, superando le inefficienze degli attuali strumenti di cooperazione giudiziaria, in linea con gli standard europei e con le esigenze di modernizzazione del sistema di giustizia penale.
- garantire la piena compatibilità e l'integrazione della disciplina introdotta con il quadro normativo vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo.

Nel breve e medio periodo, l'intervento in esame contribuirà a creare un contesto di maggiore certezza giuridica, favorevole allo sviluppo di un mercato unico e più trasparente dei servizi digitali caratterizzato da elevati standard di cooperazione con le autorità giudiziarie e di contrasto.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'efficacia dell'intervento normativo sarà misurata attraverso una serie di indicatori, in particolare si prenderà in considerazione:

- numero di notifiche ricevute dall'autorità centrale entro il termine del 18 agosto 2026 previsto per i prestatori che già offrono servizi nell'Unione alla data del 18 febbraio 2026.
- numero di notifiche ricevute dall'autorità centrale nel periodo successivo all'entrata a regime della disciplina, con particolare riferimento ai prestatori che iniziano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026 e che sono tenuti a effettuare la notifica entro sei mesi dall'inizio dell'offerta di servizi. Il monitoraggio di tale indicatore consentirà di verificare l'efficacia del sistema nel garantire l'emersione tempestiva dei nuovi operatori;
- tempestività e completezza delle notifiche (in relazione ai dati di contatto, alle lingue ufficiali accettate e, ove applicabile, all'ambito territoriale della designazione o nomina);
- numero di procedimenti sanzionatori avviati dall'autorità centrale e numero di sanzioni effettivamente irrogate, differenziando per tipologia di violazione;
- tempestività di pubblicazione delle informazioni notificate sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- il numero di ordini europei di produzione e conservazione effettivamente indirizzati dalle autorità italiane agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali, nonché il tasso di ottemperanza a tali ordini.
- il tempo medio di acquisizione delle prove elettroniche e riduzione proporzionale dei giorni impiegati rispetto ai tempi attualmente registrati attraverso gli strumenti tradizionali di cooperazione giudiziaria;
- tasso di successo delle richieste di acquisizione prove, con l'obiettivo di incrementare l'attuale percentuale di risposte positive;
- risultati di indagini periodiche presso magistrati e forze di polizia giudiziaria volte a valutare il livello di soddisfazione delle autorità competenti rispetto all'efficacia del nuovo sistema;
- grado di armonizzazione procedurale raggiunto a livello europeo attraverso il confronto con le *best practices* adottate negli altri Stati membri.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile, in considerazione della natura del provvedimento in esame, che costituisce attuazione di una direttiva europea nell'ambito della delega legislativa conferita con la legge 13 giugno 2025, n. 91, sopra citata. L'ordinamento nazionale è infatti tenuto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 entro il termine perentorio del 18 febbraio 2026, e il mancato recepimento esporrebbe il nostro Paese a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'ambito delle opzioni di recepimento percorribili, le scelte discrezionali hanno riguardato i seguenti ambiti: l'individuazione dell'autorità centrale chiamata a vigilare sull'applicazione della disciplina e a irrogare le sanzioni amministrative, la definizione del regime sanzionatorio e la determinazione delle modalità operative di notifica e la pubblicazione delle informazioni.

Con riferimento al primo ambito di intervento sono state valutate diverse opzioni. Una prima proposta attribuiva tale funzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ragione del suo ruolo di Coordinatore per i servizi digitali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. Tale soluzione presentava il vantaggio di valorizzare le competenze già acquisite dall'Autorità nell'ambito della vigilanza sui prestatori di servizi intermediari e di assicurare un coordinamento più immediato con i meccanismi di individuazione dei prestatori operativi nell'ambito del Digital Services Act. Tuttavia, la stessa presentava criticità sotto il profilo della compatibilità con le funzioni istituzionali dell'Autorità, che opera quale autorità indipendente di regolazione e non è tradizionalmente investita di funzioni di collaborazione diretta con le autorità giudiziarie e di contrasto nell'ambito dei procedimenti penali.

Una seconda opzione prevedeva di individuare nel Ministero per le imprese ed il made in Italy l'autorità centrale, in ragione del ruolo strategico ad esso attribuito nel settore delle telecomunicazioni dal codice delle comunicazioni elettroniche; tuttavia, l'ampiezza del settore di servizi ricompreso nell'ambito di applicazione della direttiva, in larga parte estraneo ai servizi vigilati dall'amministrazione indicata, ha fatto ritenere non compatibile il ruolo di autorità centrale per rispetto alla possibilità di un esercizio efficace della vigilanza e dei connessi poteri sanzionatori.

Una terza opzione valutata prevedeva l'attribuzione delle funzioni di autorità centrale al Ministero della Giustizia, in considerazione del ruolo centrale di tale amministrazione nel coordinamento delle politiche di cooperazione giudiziaria penale e nella gestione delle relazioni con le istituzioni europee in materia. Tale soluzione, pur presentando una coerenza sistematica rispetto alle materie trattate, evidenziava tuttavia la necessità di un coordinamento operativo con altre amministrazioni dotate di competenze tecniche specifiche nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali.

L'opzione prescelta, che individua nel Ministero dell'Interno l'autorità centrale, risponde all'esigenza di valorizzare competenze già esistenti presso l'organo centrale del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). La polizia postale è già investita di compiti di vigilanza sui prestatori di servizi in contesti normativi affini, quali quelli relativi al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107. L'attribuzione delle funzioni al Ministero dell'Interno assicura inoltre un coordinamento efficace con le autorità di contrasto e con le strutture investigative, facilitando l'integrazione della disciplina introdotta con le procedure operative delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Con riguardo al regime sanzionatorio, le opzioni valutate hanno riguardato sia la natura delle sanzioni che la determinazione degli importi. La direttiva richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando tuttavia ampia discrezionalità nella configurazione del sistema sanzionatorio. Una prima soluzione prevedeva l'introduzione di sanzioni penali per le violazioni più gravi degli obblighi imposti ai prestatori. Tale soluzione, tuttavia, è stata ritenuta non proporzionata rispetto alla natura prevalentemente amministrativa degli obblighi e avrebbe comportato un'eccessiva criminalizzazione di condotte che, pur integrando un inadempimento, non presentano necessariamente un disvalore penale significativo. L'opzione prescelta, che introduce un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie articolato per tipologia di violazione, risponde all'esigenza di assicurare un regime proporzionato ed effettivo, salvaguardando al contempo la natura penale delle condotte che effettivamente integrino reato. Gli importi delle sanzioni sono stati

determinati tenendo conto della gravità delle diverse violazioni, con sanzioni più elevate per le violazioni degli obblighi fondamentali di designazione e nomina e, sanzioni più contenute, per le violazioni degli obblighi accessori di natura informativa.

Il sistema prevede inoltre ampi margini per la personalizzazione della sanzione in concreto, attraverso l'indicazione di criteri di commisurazione che consentono all'autorità centrale di graduare l'importo in ragione delle circostanze specifiche del caso.

Con riferimento alle modalità di notifica e pubblicazione delle informazioni, l'opzione prescelta prevede un sistema accentrato che fa capo all'autorità centrale, la quale riceve le notifiche dei prestatori e le trasmette al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea e sul sito istituzionale. Tale soluzione assicura l'uniformità delle procedure e facilita l'attività di vigilanza, consentendo all'autorità centrale di disporre di un quadro completo dei prestatori operanti nel territorio nazionale.

La valutazione preliminare delle opzioni descritte ha condotto alla conclusione che l'opzione prescelta è quella più in linea con gli obiettivi perseguiti ed è concretamente attuabile nel rispetto dei vincoli derivanti dalla delega legislativa e dalla direttiva. Tale opzione garantisce l'efficacia dell'intervento attraverso l'individuazione di un'autorità centrale dotata di competenze tecniche adeguate e di poteri sanzionatori proporzionati, assicura la fattibilità dell'intervento attraverso l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente e rispetta i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano l'azione dell'Unione europea.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento in esame introduce a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell'Unione (come definiti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva) l'obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale ai fini dell'acquisizione di prove (stabilimento designato o rappresentante legale), che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro (articolo 3 della direttiva).

La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati al Ministero dell'Interno, quale autorità centrale, senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati. Le notifiche devono essere fatte per iscritto e devono specificare l'ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.

Tali oneri non si applicano ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale. Nei confronti di quest'ultimi è previsto l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessarie per ottemperare alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorità italiane ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla

base del diritto nazionale, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Trattandosi per lo più di società di grandi dimensioni, l'impatto economico dell'adeguamento alla nuova normativa risulta generalmente sostenibile, considerata la possibilità di distribuire i costi di compliance su un volume significativo di attività.

Per le piccole e medie imprese che offrono servizi nell'Unione, potrebbero aversi oneri di adeguamento sostanziale maggiormente elevati, ma che, tuttavia, potranno essere mitigati dalla possibilità di condividere tali costi attraverso la nomina di rappresentanti legali comuni per più prestatori e dalla gradualità dell'implementazione prevista dalla normativa. Inoltre, tali costi sono bilanciati dai benefici derivanti dall'armonizzazione europea delle procedure e dalla riduzione dell'incertezza normativa, elementi che favoriscono lo sviluppo del mercato digitale.

Tra i soggetti istituzionali, destinatari diretti della normativa in esame sono:

- **il Ministero dell'Interno**, quale Autorità centrale, cui competono le funzioni di vigilanza stabilite dalla normativa unionale e di verifica del rispetto delle prescrizioni introdotte dallo schema di decreto delegato. Per l'esercizio di tali funzioni il Ministero dell'interno opera per il tramite dell'organo per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

In particolare, il presente schema prevede che l'organo centrale del Ministero dell'interno riceve le notifiche dei prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia circa i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi; vigila sul rispetto delle prescrizioni imposte dallo schema, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni modulandole in base alla natura, gravità o la durata della violazione, al carattere volontario o colposo della violazione, ai precedenti casi di violazione commessi dallo stesso prestatore di servizi, alla natura e alle dimensioni del prestatore di servizi.

All'autorità centrale competono anche compiti di coordinamento e cooperazione con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, circa tutte le informazioni pertinenti, nonché di assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del presente decreto. Incombe, inoltre, sull'autorità centrale l'onere di trasmettere le informazioni ricevute al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva.

Tali adempimenti, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si specifica altresì che le somme di denaro derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni saranno riassegnate al Ministero dell'Interno, individuata quale Autorità centrale. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma verosimilmente comporterà nel medio periodo nuove entrate, allo stato non quantificabili.

-**il Ministero della giustizia** cui compete l'onere di pubblicare le informazioni ricevute dall'Autorità centrale sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale e anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale, provvedendo all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate. Dal punto di vista finanziario, l'attribuzione al Ministero della giustizia del compito di informare la

Commissione dell'adozione della presente legge, nonché quella di trasmettere le informazioni per la predisposizione della relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, ai sensi della Direttiva (UE) 2023/1544, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. Destinatari diretti sono altresì le autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria, coinvolte nei procedimenti penali volti a contrastare i crimini transnazionali attraverso l'utilizzo delle prove elettroniche, che dell'introduzione del nuovo sistema potranno trarre vantaggi in termini di riduzione dei tempi per l'acquisizione delle prove elettroniche e di miglioramento qualitativo delle informazioni ottenute.

- **il Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, che collaborano con l'autorità centrale fornendole tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza e dei poteri sanzionatori di competenza del Ministero dell'Interno, come sopra specificato.

Destinataria indiretta è altresì la collettività che per effetto dell'implementazione del cosiddetto "*e-evidence package*" potrà beneficiare del rafforzamento in termini di efficacia del sistema di giustizia penale e del miglioramento della capacità di contrasto ai reati transnazionali.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Come sopra detto, l'intervento in esame non trova applicazione nei confronti dei prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale. Piuttosto, per effetto dell'armonizzazione europea delle procedure di cui al regolamento 2023/1543 e alla direttiva 2023/1544 nel breve e medio termine, le stesse se operanti in più stati membri potranno beneficiare di una riduzione dei costi di compliance.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non determina effetti distorsivi sulla concorrenza. Per converso, ha un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema di interscambio e di conservazione dei dati utili per la repressione dei crimini. L'introduzione di un sistema armonizzato di regole favorisce la concorrenza nel mercato unico europeo, riducendo le barriere normative che potrebbero ostacolare l'espansione transfrontaliera dei prestatori di servizi digitali.

C. Oneri informativi

Il presente intervento introduce oneri informativi connessi agli obblighi dei prestatori di servizi di notificare all'autorità centrale i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica. Si tratta di oneri contenuti, considerata la digitalizzazione delle procedure di notifica e la pubblicazione delle informazioni su portali istituzionali che contribuiscono alla riduzione degli stessi. Peraltro, conformemente al cronoprogramma stabilito nella direttiva (all'articolo 3, paragrafo 6) si prevede che tali oneri siano adempiuti entro il termine del 18 agosto 2026 per i prestatori che già offrono servizi nell'Unione alla data del 18 febbraio 2026, mentre con riferimento ai prestatori che iniziano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026, essi sono tenuti a effettuare la notifica entro sei mesi dall'inizio dell'offerta di servizi.

Tali oneri non si applicano ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto assicura il pieno rispetto dei livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva europea, implementando tutte le disposizioni vincolanti senza introdurre oneri aggiuntivi non previsti dalla normativa comunitaria. L'approccio adottato garantisce la conformità agli standard europei mantenendo la proporzionalità degli interventi normativi.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo in esame attua specificamente la direttiva (UE) 2023/1544, introducendo nell'ordinamento nazionale gli obblighi a carico dei prestatori di servizi operanti nel territorio dell'Unione europea. In particolare, la direttiva impone ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche emessi dalle autorità competenti nell'ambito dei procedimenti penali.

L'opzione prescelta, come sopra detto, rappresenta la soluzione più idonea al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, bilanciando efficacemente le esigenze di fedeltà al testo unionale con quelle di chiarezza applicativa e integrazione nell'ordinamento nazionale. La scelta di individuare nel Ministero dell'Interno l'autorità centrale competente risulta coerente con le competenze istituzionali in materia di sicurezza e telecomunicazioni, garantendo l'efficacia dell'implementazione.

Il sistema sanzionatorio proposto assicura un adeguato livello di deterrenza senza compromettere la proporzionalità degli interventi, con sanzioni modulate in base alla gravità delle violazioni e alle caratteristiche dei soggetti interessati. La previsione di meccanismi di coordinamento con le autorità europee e nazionali competenti garantisce l'efficacia del sistema di vigilanza e controllo.

Nel breve e medio periodo l'intervento in esame contribuirà a garantire l'emersione dei prestatori, facilitando l'individuazione dei destinatari degli ordini di acquisizione di prove elettroniche, consentendo all'autorità centrale di esercitare le funzioni di vigilanza e di irrogazione di sanzioni riconosciute in caso di inadempimento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del decreto richiede un coordinamento efficace tra diverse amministrazioni pubbliche e la predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e procedurali. Il Ministero dell'Interno, quale autorità centrale, assume la responsabilità principale per l'implementazione della disciplina attraverso il proprio organo per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. L'autorità centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica, come sopra detto, il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.

Le condizioni per l'efficace attuazione del decreto includono la definizione di procedure operative standard per la gestione delle notifiche dei prestatori di servizi e l'applicazione del regime sanzionatorio. Risulta inoltre necessaria l'implementazione di sistemi informativi adeguati alla raccolta e gestione delle informazioni relative agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali.

Il coordinamento con il Ministero della Giustizia è essenziale per garantire l'efficace pubblicazione delle informazioni sui portali istituzionali e la corretta comunicazione con la Commissione europea. La collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni risulta fondamentale per l'acquisizione delle informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dell'intervento normativo si articola su più livelli, con il coinvolgimento di diverse amministrazioni e organismi di controllo. Il Ministero dell'Interno, quale autorità centrale, è responsabile in via principale del monitoraggio dell'attuazione degli obblighi previsti dal decreto attraverso la raccolta sistematica di dati quantitativi e qualitativi.

Gli indicatori di monitoraggio includono il numero di prestatori di servizi che adempiono agli obblighi di notifica, i tempi medi di risposta alle richieste delle autorità competenti, il numero e la tipologia delle sanzioni applicate e il livello di soddisfazione delle autorità giudiziarie rispetto all'efficacia del nuovo sistema.

I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per l'eventuale adeguamento delle procedure operative e per la predisposizione delle relazioni periodiche alla Commissione europea previste dalla direttiva.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'elaborazione dello schema di decreto legislativo non sono state condotte consultazioni pubbliche specifiche con soggetti esterni alle amministrazioni competenti. Tale scelta è motivata dalla natura vincolante della direttiva europea, che non lascia margini significativi di discrezionalità nell'implementazione dei contenuti normativi fondamentali.

L'istruttoria normativa s'è avvalsa dei contributi del tavolo tecnico interistituzionale istituito presso il gabinetto del Ministro al fine di adeguare il quadro normativo interno ai nuovi strumenti sovranazionali in materia di *e-evidence* e per l'individuazione, in particolare, dell'autorità centrale chiamata ad esercitare compiti di vigilanza sull'applicazione della disciplina e poteri sanzionatori in caso di accertato inadempimento, al fine di garantire l'applicazione coerente e proporzionata della direttiva. Al predetto tavolo hanno partecipato, tra gli altri, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), il rappresentante italiano di cyberspex, un rappresentante della DNA, la polizia postale, oltre che le Amministrazioni istituzionali direttamente coinvolte, quali il Ministro per gli affari europei, il Pnrr, le politiche di coesione, i Ministeri delle imprese e del made in Italy, dell'interno, degli esteri e) e le articolazioni interne del Ministero della giustizia (DIT e DAG).

L'iter di elaborazione dello schema di decreto delegato ha tenuto conto altresì delle risultanze delle riunioni periodiche *dell'Expert group on implementation* periodicamente organizzate dalla Commissione europea insieme ai rappresentanti degli Stati membri per promuovere l'armonizzazione delle scelte normative nell'attuazione della direttiva.

Durante tali incontri che si sono svolti con cadenza bimestrale dal 2024 e sono tuttora programmati, sono state definite le modalità operative di attuazione della direttiva e di coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte. I principali risultati emersi hanno riguardato, in particolare, la scelta del Ministero dell'Interno quale autorità centrale e la definizione delle procedure di coordinamento interistituzionale.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, costituita presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero, tenendo conto dei risultati emersi dal tavolo di lavoro interistituzionale, degli studi di settore, delle relazioni di *“Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings”*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali*».

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del processo di implementazione dell'*e-evidence package*, costituito dai seguenti atti normativi unionali:

- regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);
- direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

Il presente schema di decreto legislativo viene pertanto adottato in attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 (il cui termine di recepimento, ai sensi dell'articolo 7, è fissato al 18 febbraio 2026), nonché dell'articolo 7 della legge 13 giugno 2025 n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che declina “*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali*”.

Il presente intervento normativo si rende dunque necessario per definire un quadro normativo di diritto interno conforme alla disciplina unionale, in esecuzione, nei prescritti termini, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea: la sua conformità al programma di governo risulta ulteriormente rafforzata dalla natura del provvedimento, adottato nell'esercizio di una delega, e dalla sua funzione di assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Il provvedimento in esame, dunque, sposa pienamente il programma di governo in quanto funzionale all'implementazione dell'architettura che farà da sfondo ai meccanismi di cooperazione transfrontaliera in materia di acquisizione e conservazione delle prove elettroniche, nella prospettiva di massimizzare lo sviluppo della collaborazione con i fornitori di servizi e con le altre autorità nazionali in modo da consentire la predisposizione di strumenti più efficaci per il contrasto alla criminalità e il ripristino della legalità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si pone a definizione della cornice di riferimento per l'individuazione dei "prestatori di servizi" destinatari dei provvedimenti di acquisizione "diretta" di prove elettroniche, degli obblighi sui medesimi gravanti e del relativo regime sanzionatorio e di responsabilità.

Il quadro normativo interno che fa da cornice generale di riferimento è dunque costituito dai seguenti provvedimenti:

- a) **disposizioni contenute nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 "Codice di procedura penale" (di seguito c.p.p.), relative alle prove e ai mezzi di ricerca della prova**, (con particolare riferimento agli articoli **55 c.p.p.** -che definisce i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, ivi compreso il compimento di tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale-, **125 c.p.p.** -che, nel disciplinare la forma dei provvedimenti del giudice, stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice assumono la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto, e specifica, con clausola di chiusura che *"quando la legge non prevede una specifica forma, i provvedimenti del giudice sono adottati senza particolari formalità, anche oralmente"*-, **256 c.p.p.** -*"Dovere di esibizione e segreti"*-, **244, comma 2 c.p.p.** -ai sensi del quale *"L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione"*-, **247 comma 1-bis c.p.p.** -ai sensi del quale *"Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione"*-, **254, comma 1, c.p.p.** -che prevede che *"Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica"*- e **l'art. 254 bis c.p.p.**- che disciplina il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di

telecomunicazioni-), **ivi compreso il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, relativo all'ordine europeo di indagine penale** (recante Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e la legge 26 marzo 2001, n. 128) e **il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali)**, che assume specifica rilevanza con riferimento alla materia del trattamento dei dati formati, gestiti e conservati in modalità ovvero su supporto digitale con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili;

- b) **disposizioni aventi ad oggetto la disciplina della società dell'informazione e dei fenomeni relativi alla digitalizzazione delle comunicazioni e delle produzioni documentali** quali il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (in detta sede il legislatore, dopo aver fornito all'art. 1 comma 1 lettera p) la definizione di documento informatico «*come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*», ne detta la relativa disciplina), il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) sull'identità digitale (che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, e che definisce documento elettronico «*qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva*»), la legge 18 marzo 2008 n. 48, di recepimento in Italia della **Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla Criminalità informatica**, (che costituisce il primo intervento transnazionale volto a risolvere uno dei maggiori problemi legati alle caratteristiche delle prove digitali, ossia la possibilità di trovarsi su server o devices dislocati in diverse parti del mondo, con notevoli problemi per gli organi inquirenti nazionali), il regolamento (UE) n. 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni), nonché il d.lgs. n. 70 del 2003, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla disciplina dell'acquisizione e conservazione delle prove elettroniche, con particolare riferimento alla designazione di un meccanismo di acquisizione probatoria semplificata, basata sull'obbligo per i prestatori che offrono servizi nell'Unione di designare uno stabilimento o nominare un legale rappresentante con il compito di dare diretta esecuzione alle richieste probatorie provenienti dalle autorità di altro Stato membro.

Il provvedimento, dunque, si caratterizza principalmente per essere un intervento di definizione delle misure organizzative che devono essere implementate ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi procedurali sottesi.

Da questo punto di vista, allo stesso non possono dirsi associate previsioni recanti modifiche all'attuale assetto normativo, afferendo la definizione di nuovi modelli organizzativi che dovranno essere implementati dai prestatori di servizi per rispondere a quelle esigenze di acquisizione probatoria la cui completa definizione è rimessa ad altro contenitore normativo.

L'unico profilo degno di osservazione attiene all'idoneità del presente provvedimento ad incidere sulle attribuzioni del Ministero dell'interno (individuato dall'articolo 8 quale "Autorità centrale"), nonché dell' "organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione" di cui all'art. 7-*bis* del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (che viene ora investito della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, nonché della contestazione delle violazioni e dell'irrogazione delle relative sanzioni).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il presente provvedimento, che disciplina principalmente gli obblighi previsti in capo ai "prestatori di servizi" tesi a garantire l'implementazione operativa delle misure di cooperazione transfrontaliera nell'acquisizione di prove elettroniche, non evidenzia profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura ordinamentale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. h) ed l) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento. Costituiranno oggetto di successiva adozione gli ulteriori decreti legislativi necessari a dare completa attuazione al pacchetto *e-evidence* (regolamento (UE) 2023/1543 per le previsioni *non self-executing* e direttiva (UE) 2023/1544) nel rispetto dei diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Trattandosi di provvedimento avente ad oggetto la regolamentazione di nuovi obblighi in capo ai prestatori di servizi funzionali a realizzare l'architettura servente per lo scambio di prove elettroniche nell'Unione, non esistano pronunciamenti giurisprudenziali direttamente attinenti alla materia trattata.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali necessarie all'attuazione della direttiva 2023/1544.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Come rappresentato al paragrafo *sub.10*, l'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

Per mera completezza, poiché il presente intervento normativo costituisce un ulteriore *step* del processo di complessiva implementazione dell'*e-evidence package*, il cui primo momento

è stato rappresentato dall'approvazione in data 4 agosto u.s. dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, dello schema di decreto legislativo recante *“individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (ue) 2023/1543 del parlamento europeo e del consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione”*, non si può non richiamare il medesimo riferimento, già esplicitato nella relazione di analisi tecnico normativa posta a corredo del citato provvedimento, al secondo protocollo aggiuntivo (deliberato dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2021) alla *“Convenzione sulla criminalità informatica sul rafforzamento della cooperazione e della divulgazione delle prove elettroniche”* (Convenzione di Budapest).

Un ultimo riferimento degno di nota è la recente approvazione della Convenzione ONU sulla criminalità informatica, aperta alla firma il 25 e 26 ottobre 2025 ad Hanoi, nel cui ambito è prevista una disciplina dell'acquisizione di prove informatiche.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Ai fini del presente decreto, l'articolo 2 declina le definizioni di *“prestatore di servizi”* (comma 1, lettera a), *“prestatore di servizi che offre servizi nel territorio di uno Stato membro”* (comma 1, lettera b), *“prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione”* (comma

1, lettera c), “*stabilimento*” (comma 1, lettera d), “*stabilimento designato*” (comma 1 lettera e) e “*rappresentante legale*” (comma 1, lettera e).

L'introduzione delle citate definizioni si è resa necessaria per mutuare nel quadro interno le medesime definizioni utilizzate dalla direttiva europea, attribuendo così valore cogente ad espressioni utilizzate all'interno di un contenitore normativo necessitante di recepimento, al fine di realizzare una piena e coerente armonizzazione dell'ordinamento interno a quello sovranazionale.

L'intervento operato si conferma dunque necessario e coerente, essendo finalizzato ad evitare eventuali problematiche interpretative derivanti dall'utilizzo di locuzioni comuni ad altri ambiti di regolazione, con il conseguente rischio che, in fase applicativa, si sarebbe potuta operare una non corretta ricostruzione del perimetro del presente intervento legislativo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi, né impliciti né espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente provvedimento non postula l'adozione di successivi atti attuativi, essendo contemplata soltanto la necessità di dar seguito ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo, previsti dall'articolo 9, peraltro nel rispetto di tempistiche che si giudicano congrue rispetto alla portata di detti adempimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia, in qualità di amministrazione detentrici dei dati. Non vi è pertanto necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori elaborazioni.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D154/25

Roma, 12 novembre 2025

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 17 ottobre 2025, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (atto Governo n. 330), Le invio copia del parere reso in via d'urgenza dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 6 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente da
CIRIANI LUCA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Regolamento n. 2/2019, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante, prevede che l’Autorità si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla richiesta;

Ritenuto che le ragioni d’urgenza connesse all’adozione del provvedimento – anche alla luce della sua già avvenuta trasmissione alle Camere – e il conseguente breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permettono, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che “Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo, già approvato in esame preliminare e trasmesso alle Camere per l'espressione del relativo parere, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Il provvedimento si inserisce nel processo di conformazione dell'ordinamento interno all'*e-evidence package* (costituito, oltre che dalla direttiva, dal regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, sul cui schema il Garante ha reso parere il 25 settembre 2025) e costituisce esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) per recepire, appunto, la direttiva (UE) 2023/1544.

Quest'ultima, in particolare, provvede a tracciare il quadro delle regole funzionali all'operatività degli ordini europei di produzione e conservazione, demandando agli Stati membri la previsione dell'obbligo- in capo ai prestatori di servizi rivolti al territorio dell'Unione - di designare o nominare almeno un destinatario (stabilimento designato o rappresentante legale, che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro) ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale ai fini dell'acquisizione di prove (articolo 3 della direttiva).

La designazione dello stabilimento o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati a un'autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare e investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (articoli 4 e 5 della direttiva).

L'odierno provvedimento, dunque, recepisce la direttiva, limitatamente all'introduzione degli obblighi di designazione/nomina in capo ai prestatori di servizi e alla designazione delle autorità centrali deputate a garantire l'applicazione coerente e proporzionata della direttiva.

RILEVATO

L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, ovvero l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del 12 luglio 2023, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni applicabili (tra le quali quella di "prestatore di servizi", quella di "stabilimento" e quella di "rappresentante legale").

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto, con riguardo alle decisioni e gli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento, della direttiva relativa all'ordine di indagine europeo (2014/41/UE) e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Il decreto si applica, inoltre, anche ai provvedimenti finalizzati all'acquisizione di prove elettroniche emessi dalle autorità italiane nei confronti di soggetti (persone

fisiche o giuridiche) che agiscano sul territorio dello Stato, in veste di rappresentanti legali o stabilimenti designati di un prestatore di servizi (comma 1).

In attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto impone, ai prestatori di servizi rivolti all'Unione, la designazione di stabilimenti o la nomina di rappresentanti legali per consentire la ricezione, ottemperanza ed esecuzione dei provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, con l'eccezione dei prestatori di servizi stabiliti in Italia e che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.

Le autorità competenti, ai sensi del comma 3, indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali, ferme restando le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano (comma 4).

L'articolo 4 declina gli obblighi dei prestatori di servizi di designazione e nomina, rispettivamente, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, diversificandoli a seconda che abbiano personalità giuridica e siano stabiliti in Italia (comma 1), abbiano personalità giuridica ma non siano stabiliti nell'Unione (pur offrendo servizi in Italia: comma 2), oppure siano stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1 e offrano servizi in Italia (comma 3). In ogni caso, i prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia sono tenuti ad attribuire, agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini notificati, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione secondo le disposizioni vigenti (comma 4).

Sussiste l'obbligo, in capo agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, di essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi, nonché di cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini in conformità del quadro giuridico applicabile (comma 5).

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, l'articolo 5 dello schema di decreto sancisce la responsabilità solidale tra i prestatori di servizi e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine alla violazione degli obblighi loro imposti dalla normativa in materia di ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di notifica, all'autorità centrale (ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede), dei dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale dei prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia, nonché sulle lingue in cui è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale.

L'articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, con la previsione di sanzioni graduabili in funzione della gravità delle infrazioni e l'indicazione dei criteri da seguire ai fini della commisurazione infraeditale delle sanzioni.

L'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale Autorità centrale ai fini dell'attribuzione dei relativi compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori, mentre l'articolo 9 prevede l'obbligo di comunicazione alla Commissione, da parte del Ministero della giustizia, della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 (comma 1), provvedendo altresì alla raccolta e alla trasmissione, a quest'ultima, delle informazioni richieste ai fini della

predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva (comma 2).

L'articolo 10, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

RITENUTO

Lo schema di provvedimento, adottato nell'esercizio della relativa delega legislativa, recepisce la direttiva (UE) 2023/1544, conformemente ai principi e ai criteri direttivi sanciti dalla legge di delegazione.

In particolare, esso concorre a garantire che l'acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche, da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie dei singoli Stati membri, si iscriva in un contesto di norme armonizzate. In particolare, si introduce l'obbligo, in capo ai soggetti che offrono servizi nell'Unione, di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle Autorità di un altro Stato membro, previa emissione di un ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche. In tale contesto, la designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale, unitamente all'individuazione dell'autorità centrale cui attribuire poteri di vigilanza e sanzionatori in ordine al rispetto della direttiva e delle emanande disposizioni, costituiscono attuazione di norme volte a rendere "più efficace l'attività di contrasto in ambito penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione" (considerando 5 della direttiva (UE) 2023/1544).

Dal punto di vista della protezione dei dati lo schema di decreto non evidenzia criticità, non sussistendo, pertanto, rilievi da formulare.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 2018, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE



STANZIONE PASQUALE
Garante per la protezione dei
dati personali
PRESIDENTE
06.11.2025 12:16:02
GMT+01:00